SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

7° COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 1966

(68ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GARLATO

INDICE DISEGNI DI LEGGE « Modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni recanti provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra » (711-921-1116-B) (D'iniziativa dei senatori De Luca Angelo ed altri; dei senatori Adamoli ed altri e del senatore Pace) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione): PRESIDENTE Pag. 961, 963, 969, 970 970 GIGLIA, Sottosegretario di Stato per i lavori 970 Restagno « Aumento del limite di impegno autorizzato con legge 18 marzo 1959, n. 134, concernente costruzione da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati

dello Stato (INCIS) di alloggi da assegnare in locazione semplice al personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

e dell'Arma dei carabinieri » (1442) (Discussione e approvazione):											
PRESIDENTE	960										
FERRARI Francesco	958										
GAIANI	959										
Genco	959										
GIGLIA, Sottosegretario di Stato per i lavori											
pubblici	960										
« Determinazione dei casi di obbligatorietà dell'impianto d'ascensori per trasporto di persone » (1636) (D'iniziativa del senatore Vecellio) (Seguito della discusisone e rinvio):											
PRESIDENTE 970, 971, 972, 973,	974										
ADAMOLI	973										
FABRETTI											
GAIANI											
GIGLIA, Sottosegretario di Stato per i lavori											
pubblic:	973										
LEPORE	973										
« Programma decennale di provvidenze fi- nanziarie ed assicurative per la costruzio- ne e l'acquisto di case per i ferrovieri » (1715) (Approvato dalla Camera dei depu- tati) (Discussione e approvazione):											
PRESIDENTE	952 951										

68a SEDUTA (6 luglio 1966)

BERNARDI .											Pag.	947
FERRARI Gia	com	o,										950
Florena, Sottosegretario di Stato per i tra-												
sporti e l'a	ıvia	zion	e	civ	ile	94	18,	94	19,	950	, 951,	952
GAIANI												946
GENCO, relat	tore									942	, 949,	951
GIANCANE .											. 944,	952
JERVOLINO										948	, 950,	951
Massobrio												947
RESTAGNO .			•						٠	٠		947

La seduta è aperta alle ore 10,05.

Sono presenti i senatori: Adamoli, Bernardi, Chiariello, Corbellini, Crollalanza, Deriu, De Unterrichter, Fabretti, Francesco Ferrari, Giacomo Ferrari, Focaccia, Gaiani, Garlato, Genco, Giancane, Guanti, Indelli, Jervolino, Lombardi, Massobrio, Restagno, Spasari, Vergani e Zannier.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, sono presenti i senatori De Luca Angelo e Lepore.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Giglia e per i trasporti e l'aviazione civile Florena.

LOMBARDI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Programma decennale di provvidenze finanziarie ed assicurative per la costruzione e l'acquisto di case per i ferrovieri » (1715) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Programma decennale di provvidenze finanziarie ed assicurative per la costruzione e l'acquisto di case per i ferrovieri », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

GENCO, relatore. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli senatori, il presente disegno di legge trae

origine dalle particolari esigenze dell'Azienda delle ferrovie della Stato impegnata ad estendere la disponibilità di alloggi per il proprio personale, per far fronte alle crescenti esigenze del servizio.

È evidente che l'Azienda non può affrontare direttamente l'esecuzione delle nuove costruzioni di alloggi perchè deve impiegare tutto il proprio personale e l'organizzazione aziendale per il lavoro conseguente all'esecuzione del piano decennale ferroviario di 1.500 miliardi, in via di avanzata realizzazione.

Sulla base della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la « liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori », è stato formulato il presente disegno di legge con il quale si autorizza l'Azienda ferroviaria ad attuare un programma decennale di costruzione di alloggi per i ferrovieri e se ne prevede il finanziamento affidandone l'amministrazione alla Gestione speciale case per i ferrovieri.

I mezzi finanziari necessari a tale Gestione, da iscriversi in apposito paragrafo delle Gestioni speciali ed autonome del bilancio dell'Azienda ferroviaria, sono indicati nell'articolo 2 del provvedimento, il quale esclude contributi dei ferrovieri, che già contribuiscono alla Gescal, e non prevede neanche contributi di costruzione a carico dello Stato. I ferrovieri fruiranno inoltre di unu basso tasso di interesse in modo da consentire l'ammortamento degli alloggi a condizioni favorevoli.

È previsto, peraltro, che affluiranno al fondo globale: gli introiti derivanti dai riscatti di alloggi assegnati e da assegnare in base al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni, e degli altri da ammettere a riscatto in base al presente provvedimento; la quota parte di 5 miliardi dello stanziamento di 40 miliardi di cui alla legge 27 aprile 1962, n. 211 che, nel piano di costruzione alloggi per ferrovieri, è stato destinato alla costruzione di alloggi di tipo economico; i reintegri al fondo per ammortamento

7° COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.)

68a SEDUTA (6 luglio 1966)

alloggi e per scomputo dei prestiti concessi per costruzione ed acquisto di alloggi.

Si tratta dunque di un complesso ingente di fondi che si può valutare, nel primo quinquennio, come segue: 1966, miliardi 8; 1967, miliardi 2,5; 1968, miliardi 3,5; 1969, miliardi 4; 1970, miliardi 4,5; in complesso, pertanto, nel primo quinquennio, si arriva ad un totale di 22,5 miliardi.

Il 70 per cento dei suddetti fondi viene riservato alla concessione di prestiti per costruzione ed acquisto di alloggi a singoli ferrovieri, in quanto il presente provvedimento prevede che gli interessati possano provvedere essi stessi alla costruzione o all'acquisto dei propri alloggi.

La predisposizione del programma di costruzione spetta comunque all'Azienda delle ferrovie dello Stato che deve indirizzare 'e nuove disponibilità di alloggi verso le località ove maggiormente si incontrano difficolta ad assumere e trasferirvi personale. I progetti tecnici saranno sottoposti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici.

Le rate mensili di ammortamento degli alloggi assegnati in proprietà tengono conto dell'interesse del 3 per cento; il basso livello di tale interesse consente di mantenere le rate mensili entro limiti economici. Per esempio, per un alloggio di 2 vani e servizi, del costo complessivo di lire 3.675.000, la rata mensile è di lire 15.624. Per un alloggio di 3 vani e servizi, del costo complessivo di lire 5.250.000, la rata mensile è di lire 22.320; per un alloggio di 4 vani e servizi, del costo complessivo di lire 6 milioni e 300.000, la rata mensile è di lire 26.785.

I prestiti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2, nei limiti dell'apposito fondo di rotazione (70 per cento dei fondi disponibili), sono concessi direttamente dall'Azienda delle ferrovie dello Stato, senza il tramite degli istituti di credito; detti prestiti, gravati dell'interesse del 3 per cento, vengono ammortizzati in 20 anni e le quote mensili di ammortamento dei mutui concessi sull'85 per cento del costo degli alloggi sono le seguenti: alloggi di 2 vani e servizi, rata mensile lire 17.475; alloggi di 3 vani e servizi, rata mensile lire 24.996; al-

loggi di 4 vani e servizi, rata mensile lire 29.994.

Al fine di estendere il numero dei beneficiari di prestiti di favore per costruzione ed acquisto di alloggi, viene richiesto il concorso dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni il quale e autorizzato a concedere mutui ipotecari di importo pari all'80 per cento del costo dell'alloggio (in ogni caso non oltre i 6 milioni) a favore di ferrovieri aventi titolo per alloggi compresi nelle località programmate e con i criteri di preferenza di cui all'articolo 19.

Il provvedimento in esame prevede, inoltre, la concessione di prestiti a favore di ferrovieri che, con il collocamento a riposo, vengono a trovarsi in una difficile situazione finanziaria. Infatti, questi dipendenti devono liberare l'alloggio di servizio e procurarsi un alloggio privato a ben più elevato canone nel momento in cui il trattamento di quiescenza subentra, con sensibile decurtazione di guadagno, a quello di servizio.

La particolare situazione di questi ferrovieri ha indotto a proporre una speciale forma di finanziamento assicurativo con il concorso dell'Azienda: nel provvedimento sono previste particolari norme per il personale in possesso dei requisiti richiesti per usufruire di questo beneficio.

Per quanto riguarda l'esproprio delle aree occorrenti per la costruzione degli alloggi in questione, opereranno, sempre nell'ambito dei Piani regolatori delle singole località, norme particolari - del tipo di quelle contenute nella cosiddetta « legge su Napoli » — che consentono di acquistare aree a prezzo inferiore a quello previsto dalla legge generale sulle espropriazioni. Inoltre, l'articolo 22 prevede la concessione di particoları agevolazioni fiscali su tutti gli atti e contratti che si rendono necessari per le operazioni inerenti all'attuazione dei piani di costruzione, fatta eccezione per le cambiali. Tali atti sono soggetti all'imposta fissa minima di registro ed ipotecaria, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari.

L'articolo 23 prescrive, inoltre, che la gestione del fondo destinato a finanziare il

68^a SEDUTA (6 luglio 1966)

programma decennale di costruzione di case per ferrovieri, è iscritta in un apposito paragrafo delle Gestioni speciali ed autonome del bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Una norma molto importante è contenuta nell'articolo 20 il quale stabilisce che nelle località di Reggio Calabria, Villa San Giovanni, Messina ed Avezzano, colpite dai terremoti del 1908 e 1915, tutti gli alloggi di proprietà dell'Amministrazione ferroviaria, costruiti fuori dei recinti ferroviari prima del 1940 ed anche successivamente, se trattasi di sopraelevazioni di edifici costruiti prima del 1940, saranno ceduti in proprietà agli attuali a segnatari, purchè dipendenti dell'Azienda ferroviaria, in servizio o pensionati, o vedove o orfani di ferrovieri.

Inoltre, nell'articolo 3 si precisa che non hanno diritto a concorrere all'assegnazione di alloggi costruiti in base al presente disegno di legge i ferrovieri assegnatari di un alloggio acquisito in qualsiasi località; la disposizione trova anche applicazione quando assegnatario di altro alloggio risulti essere stato un membro del nucleo familiare, convivente e a carico; e l'esclusione si applica, altresì, nel caso in cui il ferroviere sia iscritto nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito tassabile che risulti superiore a lire 1.200.000 annue.

Per finire, dirò che l'Azienda ferroviaria affiderà l'esecuzione dei programmi, nelle singole provincie, agli Istituti autonomi delle case popolari o all'INCIS; in proposito, sarebbe opportuno che l'onorevole Sottosegretario fornisse alla Commissione chiarimenti circa le modalità che l'Azienda seguirà nell'affidare i lavori all'uno o all'altro istituto quando, ad esempio, fossero ambedue presenti in una stessa provincia.

Raccomando inoltre all'onorevole rappresentante del Governo che, anche nell'applicazione del presente provvedimento, si tenga conto della necessità di riservare la quota del 40 per cento delle nuove costruzioni a favore del Mezzogiorno d'Italia dove più difficili che altrove sono le condizioni in cui vivono i dipendenti dell'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Nel sud d'Italia, infatti, il problema dell'alloggio è vivamente sentito dai ferrovieri e mi auguro che, nel Piano di ammodernamento delle ferrovie, si tenga finalmente conto anche di un altro grave problema: quello delle case cantoniere che, nella provincia di Bari, ad esempio, ed in molte altre del sud, vengono abbandonate perchè prive addirittura della luce elettrica, la quale non è ancora arrivata nelle campagne!

Onorevoli senatori, non mi resta ora che concludere il mio intervento, nel quale ho cercato di farvi presente la necessità e l'urgenza di approvare queste norme tanto attese dagli interessati, ed invitare voi tutti ad esprimere un voto favorevole al testo in esame.

GIANCANE. Signor Presidente, il disegno di legge al nostro esame riscuote i consensi di tutti i settori e per i problemi che risolve e per quelli che avvia a soluzione: il relatore, senatore Genco, ha messo in evidenza, nel suo intervento, questo duplice aspetto delle norme che ci stanno dinanzi

Naturalmente, esse non sono di piena soddisfazione, perchè nessuna cosa è perfetta; in special modo, le fonti di finanziamento sono individuate ma il loro gettito è, a volte, piuttosto ottimisticamente previsto: ad esempio, il gettito degli introiti derivanti da riscatti anticipati (articolo 2, lettera b) non è prevedibile se non con larghissima approssimazione e con molta buona volontà.

Ormai è diffuso il convincimento che la svalutazione, per quanto lenta e tenue, sia inarrestabile e giochi a favore dei debitori. Pertanto, il riscatto anticipato non è conveniente e si può essere certi che sarà limitato a una bassa percentuale di assegnatari i quali si decideranno al riscatto per ragioni particolari e contingenti al punto di non fare testo.

Anche circa l'argomento mutui si può avanzare qualche riserva sulla loro consistenza. Vogliamo augurarci che le speranze non saranno sacrificate sull'altare di quelle necessità ed esigenze improrogabili di varia natura che prevalgono sempre sui bisogni del personale.

7ª COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.)

68a SEDUTA (6 luglio 1966)

Ma il punto che maggiormente mi preme richiamare all'attenzione della Commissione è quello degli alloggi patrimoniali non di esercizio; nonostante le proposte di legge degli onorevoli De Pasquale, Fiumanò e Gerbino, nonostante l'episodio increscioso delle azioni di sfratto dell'aprile scorso, poi rientrate per intervento del Ministro dei trasporti, ai danni di ferrovieri pensionati e di vedove di ferrovieri occupanti alloggi dell'Amministrazione ferroviaria, rimane su questo punto la possibilità di una interpretazione equivoca del provvedimento in esame.

In proposito, si potrebbe far colpa all'Amministrazione ferroviaria di insistere su argomentazioni che, sia lo spirito del provvedimento, sia la lettera delle norme stesse nonchè le intenzioni e l'atteggiamento del Ministro dei trasporti, vorrebbero abbandonate.

Gli alloggi non di servizio, nell'interpretazione che io critico dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, sarebbero quelli « costruiti con fondi iscritti nel bilancio delle Ferrovie dello Stato »; da questa premessa, si deduce che la costruzione « non di servizio » riceverebbe questa sua caratterizzazione dalla natuura dei fondi e dalla relativa iscrizione in bilancio. Sembra invece più corretto ritenere che non vi è nesso tra la natura del finanziamento e lo scopo degli alloggi e questo è soprattutto vero quando, per circostanze assolutamente imprevedibili ed eccezionali, i finanziamenti non possono essere neppure pensati, proprio per la imprevedibilità degli eventi (è il caso degli alloggi di Messina e di Reggio Calabria).

Sarà forse alloggio di servizio quello che non è costruito in connessione con le esigenze di servizio, solo per il fatto che è stato costruito con fondi non iscritti appositamente in bilancio? A questo assurdo si arriva volendo dare all'articolo 1 del decreto presidenziale n. 2 del 17 gennaio 1959 l'interpretazione che, finora, ha dato l'Amministrazione ferroviaria.

Per questa ragione, nel disegno di legge n. 1254, di mia iniziativa, che con rammarico non vedo richiamato nell'ordine del giorno, riprendevo l'argomento che aveva costituito l'oggetto delle proposte degli onorevoli De Pasquale, Fiumanò e Gerbino. Il problema interpretativo rimane comunque vivo e non è bello che si debba ricorrere agli interventi del Ministro per bloccare azioni odiose che potrebbero rinascere proprio a causa di una interpretazione formalistica ed estremamente restrittiva delle norme.

Altro problema molto importante da risolvere: l'alloggio per i pensionati e per le vedove dei ferrovieri.

Il disegno di legge prevede, all'articolo 14, l'assegnazione di alloggi economici ai ferrovieri dopo il collocamento a riposo o, in caso di premorienza, alla famiglia superstite e, all'articolo 21, prevede l'assegnazione di alloggi ai pensionati e alle vedove di ferrovieri che, « alla data di entrata in vigore della legge », occupano baracche di proprietà dell'Amministrazione ferroviaria e di altre pubbliche Amministrazioni.

Non ho niente da dire sull'articolo 21 che è stato lodevolmente aggiunto, dalla Camera dei deputati, all'originario testo del provvedimento. Ma perchè vogliamo dimenticare i pensionati e le vedove dei ferrovieri che attualmente non abitano in baracche? E perchè si attuano provvidenze per i futuri pensionati e per le future vedove e si trascurano gli attuali pensionati o vedove di ferrovieri i quali hanno pagato per lunghi anni pesanti canoni e, pertanto, hanno abbondantemente pagato il costo dell'alloggio?

Mi auguro che si rimedi presto con provvedimenti legislativi a questi inconvenienti e sono sicuro che eventuali emendamenti presentati in questa sede troverebbero accoglimento per gli argomenti umani e sociali che implicano; tuttavia, per non ritardare oltre l'approvazione di un ottimo disegno di legge, mi riservo di provocare di nuovo qualche interesse sull'argomento presentando un ordine del giorno.

Ma, al di fuori dei provvedimenti legislativi, è anche in sede amministrativa che potranno essere attuati i benefici delle norme in esame. L'articolo 20, infatti, affida al Ministro la determinazione degli alloggi da cedere in proprietà, oltre quelli previsti dal

68a SEDUTA (6 luglio 1966)

decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

È da notare come i presentatori del provvedimento si siano preoccupati di rispettare le necessità dell'Azienda ed abbiamo creduto opportuno affidare al Ministero solo la «facoltà » di determinare quali siano gli alloggi cedibili, dopo aver vagliato quelle necessità; pertanto, il contrasto tra l'interpretazione restrittiva che l'Amministrazione ferroviaria dava al decreto del Presidente della Repubblica n. 2 del 1959 e lo spirito e la lettera dello stesso decreto, potrebbe trovare la sua composizione nella illuminata applicazione dell'articolo 20.

Si è fatto un passo definitivo per gli alloggi situati nelle località terremotate ed il secondo comma dell'articolo 20 dovrebbe essere illuminante per le decisioni da prendere per le altre località. È vero dunque che non è lo stanziamento iscritto a bilancio valido ed esclusivo criterio distintivo per classificare un alloggio non di esercizio, altrimenti il disegno di legge non avrebbe potuto classificare come tali gli alloggi costruiti con la beneficienza e con le offerte del popolo in seguito a terremoti.

Queste brevi osservazioni ho creduto di fare proprio per sottolineare qualche deficienza, rimediabile anche con un'oculata interpretazione della futura legge da parte dell'Amministrazione ferroviaria, nell'intento di non pregiudicare le aspirazioni, giuste ed umane, di quanti sono costretti ancora ad attendere qualche provvedimento legislativo che li sollievi dalla continua preoccupazione di restare senza casa, proprio nel momento di maggior bisogno.

Io prego l'onorevole Sottosegretario Florena, che tanto autorevolmente rappresenta il Ministro dei trasporti, di prendere buona nota di queste mie brevi osservazioni e, assieme al Ministro, la cui sensibilità è valsa a sbloccare un provvedimento amministrativo giudicato unanimemente inopportuno, di portare a compimento quest'opera a beneficio di tanti benemeriti dipendenti dell'Amministrazione ferroviaria.

Mi permetto, infine, di sottoporre all'attenzione del Governo il seguente ordine del giorno: « La 7ª Commissione del Senato,

preso atto dell'impegno assunto dal Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile di non dare esecuzione agli sfratti a carico dei pensionati ferrovieri e delle vedove occupanti case patrimoniali dell'Azienda,

invita il Governo a predisporre tutti quei provvedimenti organici capaci di dare una umana ed adeguata sistemazione al vecchio personale pensionato ed alle vedove dei ferrovieri attualmente esclusi dai benefici del riscatto di cui al disegno di legge in discussione, anche in considerazione che gil esclusi hanno versato notevoli contributi per l'INA-Casa (GESCAL) e molti di essi sono anche sinistrati ».

GAIANI. Onorevole Presidente, mi pare che le osservazioni fatte dal senatore Giancane abbiano una certa validità, sia per quanto riguarda l'interpretazione data dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato al decreto presidenziale 17 gennaio 1959, n. 2, sia per quanto attiene al problema dei pensionati.

Mi auguro pertanto che, nel suo intervento, il sottosegretario Florena possa fornirci elementi tali da tranquillizzarci completamente e chiarire le nostre perplessità.

Infatti, sono del parere che la Commissione debba approvare il più rapidamente possibile il provvedimento in esame che è molto atteso e per il quale noi tutti, come parlamentari, abbiamo ricevuto sollecitazioni dagli interessati.

Dico questo anche se mi rendo conto che le norme in esame non sono perfette, anche se non conosciamo ancora con esattezza l'entità dei fondi destinati alla realizzazione di questo piano; l'importante è che, comunque, questo passo in avanti venga compiuto anche perchè servirà a rimettere in movimente un importante settore della vita nazionale: quello dell'edilizia.

Sono pertanto favorevole alla norma del provvedimento in esame che stabilisce una limitazione per l'acquisto di alloggi già costruiti; infatti del 70 per cento dei fondi che affluiranno al fondo di rotazione, è previsto che solo il 25 per cento possa essere destinato all'acquisto di abitazioni già co-

68a SEDUTA (6 luglio 1966)

struite, e sono certo che, tale disposizione darà nuova vitalità al settore dell'edilizia ed offrirà nuove possibilità di occupazione ai nostri lavoratori.

Molto opportune mi sembrano inoltre le norme relative alle caratteristiche degli alloggi, alle modalità del riscatto, all'impossibilità di ottenere l'assegnazione di una casa quando l'interessato ne abbia un'altra o disponga di un reddito tassabile superiore a 1.200.000 lire annue.

Il senatore Genco ha chiesto al Governo chiarimenti circa le modalità con cui l'Azienda delle ferrovie dovrà affidare la realizzazione dei piani di costruzione, nelle singole provincie, agli Istituti autonomi delle case popolari o all'INCIS; a mio avviso, la scelta di uno o dell'altro ente ha poca importanza; l'importante è che, comunque, la scelta venga effettuata soltanto dall'Amministrazione ferroviaria in base ai principi che, a seconda dei casi, riterrà più opportuno applicare.

Anche il criterio seguito in questo provvedimento per il reperimento delle aree fabbricabili mi trova consenziente. L'ultima osservazione che mi preme fare è che, a mio avviso, le presenti norme avviano finalmente a definitiva soluzione. malgrado le perplessità del senatore Giancane, il problema della concessione a riscatto delle case abitate dai ferrovieri e dalle loro vedove o figli nelle zone terremotate di Reggio Calabria, Villa San Giovanni, Messina ed Avezzano.

Su questo problema, infatti, vi sono state lunghe discussioni ed un disegno di legge presentato nella passata legislatura, che sembrava aver raccolto il consenso di tutte le parti politiche, è poi finito nel nulla e non è mai arrivato in porto.

Con il presente provvedimento, pertanto, si mette fine ad un'annosa questione per la cui soluzione abbiamo ricevuto, a più riprese, sollecitazioni da parte dei ferrovieri interessati

Ritengo dunque che noi facciamo un'opera giusta e diamo finalmente soddisfazione alle legittime aspirazioni dei dipendenti dell'Amministrazione che già hanno tanto sof-

ferto per le calamità che si sono abbattute sulle loro regioni.

Pertanto, pur chiedendo al Governo notizie più precise circa l'interpretazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, così come sottolineato anche dal senatore Giancane, concludo annunciando il voto favorevole del Gruppo comunista al provvedimento in esame.

BERNARDI. Sono senz'altro favorevole all'approvazione delle presenti norme anche se, come già fatto da altri oratori, devo lamentare che esse giungono molto in ritardo rispetto alle attese degli interessati.

Alle raccomandazioni già rivolte all'onorevole Sottosegretario vorrei aggiungerne un'altra: che la Commissione compartimentale che deve decidere circa la costruzione degli alloggi su terreni già di proprietà dei ferrovieri eviti ogni posizione di attrito e cerchi di facilitare l'erogazione dei contributi per la realizzazione di queste opere.

Vorrei inoltre chiedere se fosse possibile portare l'ammortamento dei mutui concessi ad un limite unico di 30 anni, eliminando l'attuale divisione in 20 o 30 anni. Tengo tuttavia a precisare che questa mia richiesta non vuole determinare alcun rallentamento nell'iter del provvedimento.

MASSOBRIO. Intervengo brevemente per sottolineare, ancora una volta, che il presente disegno di legge va incontro alle necessità di una categoria di lavoratori molto consistente della Nazione.

Riconosco anche io le lacune e le manchevolezze fatte presenti dall'onorevole relatore, ma ritengo che, nel complesso, si tratti di un buon provvedimento, e, pertanto, penso che sia bene vararlo nella sua attuale formulazione perchè, ritardandone l'iter legislativo, deluderemmo ancora una volta la viva aspettativa di questi lavoratori.

RESTAGNO. Esprimo il mio voto favorevole al provvedimento in esame.

Desidero chiedere al sottosegretario Florena un chiarimento a proposito dell'articolo 20. In tale articolo, infatti, si dice che nelle

68a SEDUTA (6 luglio 1966)

località di Reggio Calabria, Villa San Giovanni, Messina e Avezzano — colpite dai terremoti del 1908 e 1915 — tutti gli alloggi di proprietà dell'Amministrazione saranno ceduti in proprietà agli attuali assegnatari, purchè dipendenti dell'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Ora, la preoccupazione di coloro che vennero colpiti da queste calamità è che la suddetta norma si applichi solo alle città di Reggio Calabria, Messina, eccetera, senza comprenderne anche il circondario. Se così fosse, per esempio, la città di Sora — che quanto quella di Avezzano è stata colpita dal terremoto — sarebbe esclusa dai benefici di questo provvedimento ed è naturale che gli interessati desiderino dal Governo precise assicurazioni in proposito.

Non sarebbe infatti giusto non tener conto delle necessità di quanti, pur non abitando nelle città menzionate nel provvedimento, sono stati ugualmente colpiti dai terremoti del 1908 e 1915.

JERVOLINO. Desidero fare una breve osservazione che credo sarà di conforto agli onorevoli senatori

Sono lieto d'aver sentito, da parte di tutti gli oratori che sono intervenuti, che essi daranno il loro voto favorevole a questo disegno di legge, che certamente ha procurato qualche fatica a chi lo ha elaborato. Per la verità, devo dire che la collaborazione dei Sindacati mi ha, a suo tempo, facilitato molto la preparazione del provvedimento, il quale ha subito nel suo iter un notevole ritardo non soltanto alla Camera dei deputati ma presso lo stesso Consiglio dei ministri per una circostanza che, poi, non era neppure di grande rilievo. Fra le fonti di contributo per la costruzione delle case avevo fatto aggiungere un miliardo all'anno da prelevarsi dal bilancio dell'Azienda delle ferrovie dello Stato; ciò ha formato oggetto di una lunga discussione con il Ministero del tesoro e con la Ragioneria generale dello Stato, per cui il provvedimento è rimasto giacente al Consiglio dei ministri per parecchi mesi.

Desidero, poi, richiamare l'attenzione degli onorevoli senatori sull'ultimo comma dell'articolo 2, perchè mi pare che non sia stato preso abbastanza in considerazione. In esso si dice: « Il 70 per cento del fondo suddetto è riservato alla costituzione di un fondo di rotazione per la concessione di prestiti a favore dei ferrovieri singoli o consociati in cooperative i quali intendano costruire od acquistare un alloggio per uso di abitazione familiare. Nella ripartizione di tale fondo di rotazione la parte destinata agli acquisti di alloggi non può superare il 25 per cento delle somme annualmente disponibili ».

Ora, quanto stabilito in questo comma costituisce una innovazione notevole che ha trovato il consenso di tutti i ferrovieri di qualsiasi parte politica ed elimina, inoltre, le preoccupazioni che sono state prospettate circa la possibilità dell'INCIS di costruire o meno alloggi fuori dei capoluoghi di provincia.

Ripeto, ho voluto mettere l'accento su questo punto perchè ho avuto l'impressione che questa norma di grande rilievo non fosse stata sufficientemente percepita da coloro i quali mi hanno preceduto negli interventi.

FLORENA, Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile. Desidero ringraziare il relatore nonchè tutti gli onorevoli senatori che sono intervenuti per la razionale discussione che è stata fatta e per il concetto generalmente affermato che il provvedimento deve essere approvato.

Indubbiamente vi sono perplessità e dubbi per l'avvenire, ma desidero affermare che nel complesso questo disegno di legge costituisce un passo avanti risolutivo.

La posizione rilevabile fin dal primo progetto presentato dal senatore Jervolino era piuttosto di resistenza da parte dell'Azienda ferroviaria per quanto concerneva determinate interpretazioni su quei famosi alloggi costruiti con i fondi patrimoniali, cioè con i fondi del bilancio delle Ferrovie, nel senso che quegli alloggi, a norma di legge, non andavano considerati fra quelli che si potevano mettere a riscatto. Un passo avanti veramente decisivo, invece, è stato fatto nella discussione che si è avuta alla Camera

7^a Commissione (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.)

68ª SEDUTA (6 luglio 1966)

dei deputati, nel corso della quale sono state superate notevoli difficoltà.

Per quanto concerne le penplessità che sono state affacciate circa la facoltà concessa al Ministro di disporre di una determinata quantità di alloggi da poter mettere a riscatto, io vi dico che dobbiamo avere un po' di fiducia in questa impostazione programmatica. Non dobbiamo perdere di vista, infatti, che ci troviamo di fronte ad un organizzazione che ha alle proprie dipendenze circa 180 mila agenti, i quali, per necessità di servizio, debbono spostarsi in tutta Italia. Se, ad esempio, il capo tecnico che sta a Milano deve essere, per necessità di servizio, trasferito a Messina, l'Amministrazione deve essere in grado di assicurargli che non dovrà affrontare il problema dell'alloggio perchè nella nuova città ve n'è uno già pronto per lui. È indispensabile, quindi, che l'Amministrazione disponga di una certa elasticità in questo campo, per soddisfare anche le proprie necessità, assolute ed insopprimibili.

Fra l'altro, posso dirvi che si pensa di poter permettere il riscatto di taluni alloggi, proprio della provincia di Messina, sempre però tenendo presente questa facoltà del Ministro di disciplinare la cosa in maniera da non creare difficoltà all'Azienda, in corrispondenza ai bisogni delle varie categorie di agenti che, ripeto, per necessità particolari dell'Azienda stessa, debbono spostarsi in tutto il Paese.

Per quanto concerne la questione dell'INCIS e degli Istituti autonomi delle case popolari, l'Amministrazione ha preferito inquadrare il problema in questo modo perchè attualmente si trova sopraffatta dallo sviluppo del piano quinquennale; pertanto, per facilitare e snellire i lavori ha preferito chiedere aiuto al Ministero dei lavori pubblici attraverso le sue organizzazioni.

Ciò non impedirà domani, se l'Amministrazione nell'impostazione di un suo programma di costruzioni vede che può disimpegnarsi da sola e che la realizzazione diviene più rapida se affidata alla sua organizzazione tecnica, che essa se ne occupi direttamente. GENCO, relatore. Infatti, il provvedimento stabilisce che questa è una facoltà dell'Amministrazione ferroviaria, non un obbligo.

FLORENA, Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile. È proprio per questo che dico che ciò non deve costituire una preoccupazione per gli onorevoli senatori.

Noi partiamo, infatti, dal concetto che l'Azienda ha interesse a risolvere i propri problemi nel miglior modo possibile sia per soddisfare le proprie esigenze di servizio che per venire incontro ai suoi dipendenti. E vi prego di credere che tale ultimo concetto viene sempre tenuto presente, anche se non si può arrivare agli estremi limiti dei desideri e delle aspirazioni.

Il passo fatto per sancire il diritto al riscatto non solo del pensionato ma anche dell'erede del pensionato che occupa un determinato alloggio è stato veramente massiccio, perchè le situazioni di questo genere sono tante.

A volte si è verificato che un erede compariva nell'impostazione finanziaria del pagamento di un certo alloggio come l'assegnatario di quell'alloggio, che era del padre pensionato, mentre in realtà egli lo aveva ceduto a un privato dal quale percepiva un affitto maggiore della somma che l'Amministrazione percepiva da lui quale assegnatario dell'alloggio medesimo. Questo, naturalmente, è un caso limite — ma ve ne sono molti analoghi —, nel quale non mi pare che l'erede sia degno di avanzare diritti e per il quale ritengo che si possa prospettare la possibilità di non applicare la legge.

Per quanto riguarda le preoccupazioni espresse dal senatore Restagno, desidero precisare che quando si parla, ad esempio, di Reggio Calabria, non si intende fare riferimento unicamente alla città di Reggio Calabria, ma a tutta la zona territoriale: d'altronde, esistono leggi che delimitano le zone che hanno subìto danni a seguito di terremoti e, di conseguenza, identificano i cittadini che hanno diritto a determinati contributi, prestiti, eccetera.

68a SEDUTA (6 luglio 1966)

Detto questo, dato il parere favorevole espresso da molti membri della Commissione, ritengo di non dover dire altro e mi limito a sollecitare l'approvazione di questo disegno di legge perchè le attese della categoria interessata sono spasmodiche.

FERRARI GIACOMO. Desidero far rilevare all'onorevole Sottosegretario che la dizione della prima parte dell'articolo 3 « Hanno diritto a concorrere all'assegnazione di alloggi costruiti in base alla presente legge ed alla concessione di prestiti tutti i ferrovieri in attività di servizio » sembra essere in contrasto con quello che viene detto dopo, negli articoli 14 e 21. Pertanto, poichè abbiamo bisogno di tranquillizzare la categoria dei pensionati, ritengo che le dichiarazioni esplicative dell'onorevole Sottosegretario possano essere considerate come interpretazione autentica del disegno di legge.

FLORENA, Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile. Sì, senz'altro.

FERRARI GIACOMO. Desidero che ciò risulti a verbale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Giancane ad illustrare l'ordine del giorno, presentato insieme al senatore Bernardi, del quale do lettura:

« La 7ª Commissione del Senato,

preso atto dell'impegno assunto dal Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile di non dare esecuzione agli sfratti a carico dei pensionati ferrovieri e delle vedove occupanti case patrimoniali dell'Azienda,

invita il Governo a predisporre tutti quei provvedimenti organici capaci di dare una umana ed adeguata sistemazione al vecchio personale pensionato ed alle vedove dei ferrovieri attualmente esclusi dai benefici del riscatto di cui al disegno di legge in discussione, anche in considerazione che gli esclusi hanno versato notevoli contributi per l'INA-Casa (Gescal) e molti di essi sono anche sinistrati ».

GIANCANE. A parte le considerazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario circa quei casi che possiamo considerare abusivi (i quali devono essere colpiti), desidero far presente che in questi ultimi tempi, precisamente nel mese di aprile, vi sono stati numerosi casi di sfratto di pensionati e di vedove da case patrimoniali. Il Ministro è intervenuto dando un'interpretazione della legge nel senso che, essendo quelle case dell'Amministrazione, quest'ultima poteva disporne la cessione anche al personale pensionato e alle vedove di questo personale.

Pertanto, se non diamo questa interpretazione al provvedimento o il Ministro non ci dà assicurazioni in merito, parecchia gente fra qualche giorno, dopo l'approvazione del disegno di legge in esame, sarà sfrattata.

PRESIDENTE. Bisognerebbe indagare se, dopo l'approvazione di questo provvedimento, vi saranno ancora pensionati o eredi, che attualmente occupano un alloggio dell'Amministrazione ferroviaria, esclusi da tale possibilità.

FERRARI GIACOMO. Ve ne sono sicuramente.

JERVOLINO. Vorrei sapere con esattezza dai senatori Ferrari e Giancane quale è la loro preoccupazione, perchè ho l'impressione che stiamo creando maggiore confusione anzichè dare un'interpretazione autentica al provvedimento.

FERRARI GIACOMO. Non siamo tranquilli perchè l'articolo 21 sembra che si riferisca soltanto alle zone terremotate. Esso, infatti. dice: « In deroga al disposto dell'articolo 3, concorrono all'assegnazione degli alloggi costruiti direttamente dall'Amministrazione ferroviaria ai sensi della presente legge i ferrovieri in servizio, quelli in pensione, nonchè le vedove e gli orfani dei ferrovieri, purchè titolari di pensioni a carico dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, occupano baracche di proprietà dell'Amministrazione ferroviaria e di altre pubbliche amministra-

68^a SEDUTA (6 luglio 1966)

zioni, comunque costruite a seguito dei terremoti del 1908 e del 1915 ed adibite ad alloggio dei ferrovieri ».

Desidereremmo, quindi, che l'onorevole Sottosegretario ci tranquillizzasse su questo punto e che, soprattutto, tranquillizzasse la categoria interessata.

JERVOLINO. Ma in che cosa dovrebbe consistere questa precisazione?

A D A M O L I . Nel fatto che questa possibilità venga assicurata a tutti e non solamente a coloro che occupano baracche di proprietà dell'Amministrazione.

PRESIDENTE. Vorrei pregare il senatore Jervolino, che è l'autore di questo disegno di legge, di darci qualche delucidazione in merito a questo articolo.

JERVOLINO. Devo precisare che l'articolo 21 non è stato elaborato da me.

PRESIDENTE. Insomma, io vorrei sapere se in seguito all'approvazione di questo disegno di legge vi saranno casi di pensionati o di eredi di pensionati, che attualmente occupano un alloggio delle Ferrovie, che saranno esclusi dall'assegnazione di alloggi.

GENCO, relatore. Signor Presidente, l'articolo 3 stabilisce i criteri di assegnazione per le case da costruire. Il problema dei pensionati o dei loro eredi che occupano alloggi di proprietà dell'Amministrazione ferroviaria costruiti sei, sette, anche dieci anni fa, non rientra in questa provvedimento, ma rientra nelle disposizioni precedenti relative al riscatto di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 2 del 17 gennaio 1959.

Ora, se l'Amministrazione ferroviaria, nel costruire queste case, si dovesse preoccupare di assegnarle ai pensionati o ai figli e alle vedove dei pensionati, il problema non si risolverebbe più, perchè già i pensionati sono molti; fra un anno ce ne saranno altri dieci-quindici mila, e così via. In questo modo il problema di coloro che richiedono ed

hanno diritto o avrebbero diritto ad un alloggio si moltiplica ed i fondi stanziati con questo disegno di legge non servirebbero più a niente.

Ritengo, pertanto, che la preoccupazione del senatore Giancane sia al di fuori di questo provvedimento. Per fare un esempio, se un ferroviere ha un alloggio dell'Amministrazione ferroviaria a Foggia e ad un certo momento deve andare in pensione, la questione se debba essere sfrattato o meno non rientra in questo provvedimento.

A D A M O L I . Ma in qualità di pensionato può sempre chiedere un mutuo all'Amministrazione ferroviaria.

GENCO, relatore. Ma non lo può fare per una casa costruita già da dieci anni!

Lo scopo di questo disegno di legge è quello di incentivare l'attività edilizia; per cui se si permette l'acquisto di case vecchie, tanto vale dire che non si vuol più costruire.

PRESIDENTE. Possiamo effettivamente affermare che si è trattato di un equivoco. Le perplessità sollevate soprattutto dai senatori Giancane e Ferrari non riguardano questo provvedimento ma il decreto presidenziale citato dal relatore che stabilisce le norme per l'assegnazione e per il riscatto delle case.

Dobbiamo limitarci, pertanto, a trattare l'argomento relativo alla costruzione o all'acquisto di case nuove, che non hanno nulla a che vedere con quelle che sono già di proprietà dell'Azienda ferroviaria.

FLORENA, Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile. Richiamo ancora una volta l'attenzione della Commissione sulla nuova impostazione data da questo provvedimento, che prevede la facoltà del Ministro di stabilire che determinati alloggi possono essere messi a riscatto. Naturalmente tale facoltà non è illimitata, ma trova un limite in relazione a quelle che sono le necessità dell'Azienda, secondo quanto vi ho detto poc'anzi. Non è possibile che un bel giorno il Ministro dica di voler mettere

68a SEDUTA (6 luglio 1966)

a riscatto tutti gli alloggi di proprietà dell'Amministrazione ferroviaria, perchè questo significherebbe precludersi qualsiasi possibilità di assolvere alle necessità proprie dell'Azienda.

È sicuro, comunque, che questa facoltà del Ministro avrà una certa applicazione, un certo sviluppo che, quantitativamente, non sono adesso in condizione di precisare. E vi spiego il perchè di questo con un caso tipico.

Come tutti sapete, l'Amministrazione ferroviaria ha i cosiddetti alloggi di servizio dove, per la loro funzione, debbono abitare quegli agenti i quali, se non vogliono dimorare in quelle case, hanno facoltà di alloggiare ad una distanza non superiore ai due chilometri dal centro ferroviario. Ora, al momento del collocamento a riposo, questi agenti dovranno lasciar liberi gli alloggi di servizio, destinati a coloro che saranno chiamati a sostituirli. A questo punto sorge il problema di costruire una casa per tutti ponendo l'Amministrazione in condizioni di assegnare a coloro che vanno in pensione una casa a riscatto.

Purtroppo siamo ancora lontani da questa meta, che rimane allo stato di semplice aspirazione che il provvedimento in esame consente di soddisfare solo in parte.

GIANCANE. Un ordine del giorno analogo al mio è stato presentato alla Camera dei deputati e in quella sede, nel corso della discussione, si cercò di conciliare le prospettive che pone questo provvedimento, per quanto concerne i futuri pensionati, con gli interessi dei pensionati che già occupano case dell'Amministrazione ferroviaria.

Il dissenso è sorto perchè l'Amministrazione ferroviaria sostiene che alcuni di questi alloggi occupati dai pensionati o dalle loro vedove sono alloggi patrimoniali per i quali non è possibile procedere al riscatto per le ragioni esposte dall'onorevole Sottosegretario, cioè per il fatto che si tratta di case costruite per la funzionalità dei servizi. Desidero, però, far rilevare che esiste una disposizione interna dell'Amministrazione con la quale quest'ultima si impegna ad assegnare a queste persone altri alloggi non

patrimoniali e che possono essere dati a riscatto.

Ora, col mio ordine del giorno non intendo che l'Amministrazione debba provvedere a sistemare tutti, ma cerchi di trovare una soluzione per questo problema, che indubbiamente esiste.

Il Ministro ha assunto l'impegno di risolverlo, tanto è vero che ha sospeso gli sfratti che erano in corso; il mio ordine del giorno non fa altro che ribadire la volontà del Ministro.

FLORENA, Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile. L'accetto come raccomandazione.

PRESIDENTE, Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad attuare un programma decennale di costruzione di alloggi per i ferrovieri, con inizio dal 1º gennaio 1966.

(È approvato).

Art. 2.

Al finanziamento del programma di cui all'articolo 1 sarà provveduto con un fondo, a cui affluiranno:

- a) il gettito degli introiti derivanti dalla cessione in proprietà ai ferrovieri degli alloggi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni;
- b) il gettito degli introiti derivanti dai riscatti anticipati e dalle rate di ammortamento degli alloggi comunque assegnati in proprietà ai sensi della presente legge, nonchè dall'ammortamento per capitali ed interessi dei prestiti concessi per la costruzione o l'acquisto di alloggi;
- c) la somma di 5 miliardi che, nel piano di costruzione alloggi per i ferrovieri appro-

68a SEDUTA (6 luglio 1966)

vato con decreto interministeriale n. 789 del 14 agosto 1962, in applicazione della legge 27 aprile 1962, n. 211, è stata riservata alla costruzione di alloggi di tipo economico.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, può inoltre destinare al fondo di cui al comma precedente, gli introiti derivanti dalla vendita dei terreni ferroviari non necessar, all'esercizio.

Il 70 per cento del fondo suddetto è riservato alla costituzione di un fondo di rotazione per la concessione di prestiti a favore dei ferrovieri singoli o consociati in cooperative i quali intendano costruire od acquistare un alloggio per uso di abitazione familiare. Nella ripartizione di tale fondo di rotazione la parte destinata agli acquisti di alloggi non può superare il 25 per cento delle somme annualmente disponibili.

(È approvato).

Art. 3.

Hanno diritto a concorrere all'assegnazione di alloggi costruiti in base alla presente legge ed alla concessione di prestiti tutti i ferrovieri in attività di servizio.

Ne sono esclusi quando essi stessi, o menbri del loro nucleo familiare, conviventi ed a carico, siano o siano stati assegnatari di un alloggio acquisito in qualsiasi località con il concorso od il contributo dello Stato o di Ente pubblico, o con mutuo di favore parimenti concesso dallo Stato o da Ente pubblico, ovvero quando essi stessi o membri del loro nucleo familiare, conviventi ed a carico, siano proprietari di un alloggio idoneo, iscritto alle conservatorie del registro immobiliare delle località in cui sorgono le costruzioni, ovvero risultino proprietari, in qualsiasi località, di alloggio che consenta un reddito netto annuo superiore a lire 200 mila. Si ritiene idoneo l'alloggio composto di un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia con un minimo di tre ed un massimo di cinque vani.

L'esclusione si applica altresì nel caso in cui il ferroviere sia iscritto nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito tassabile che, esclusa la parte afferente ai redditi di ricchezza mobile di categoria *C-2*, risulti superiore a lire 1.200.000 annue.

(È approvato).

Art. 4.

Il programma decennale di costruzione di case per i ferrovieri è predisposto dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici ed è sottoposto all'approvazione del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Nella formulazione del programma sarà tenuto conto delle esigenze del servizio ferroviario e della carenza di alloggi nelle diverse località.

(È approvato).

Art. 5.

L'esecuzione dei programmi nelle singole province, in riferimento alla costruzione degli alloggi, è affidata agli Istituti autonomi delle case popolari ed all'Istituto nazionale case impiegati dello Stato, i quali agiranno in base a quanto disposto dalla presente legge, previa approvazione dei progetti tecnici da parte del Ministero dei lavori pubblici.

I predetti Enti provvederanno direttamente all'esecuzione dei piani.

Con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, sarà fissata la percentuale spettante agli Istituti autonomi per le case popolari ed all'Istituto nazionale case impiegati dello Stato quale rimborso di spese sostenute per le funzioni da essi esercitate.

All'acquisizione delle aree edificabili necessarie all'attuazione delle costruzioni previste dalla presente legge, provvederà l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a carico del fondo di cui all'articolo 2, salvi casi previsti nell'ultimo comma del predetto articolo 2.

Le aree fabbricabili necessarie all'attuazione delle costruzioni previste dalla presente legge dovranno essere prescelte, per

68a SEDUTA (6 luglio 1966)

ogni località, nell'ambito delle zone destinate alla costruzione di alloggi a carattere economico popolare dai piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, salvo per le costruzioni da realizzare nelle aree di proprietà dell'amministrazione ferroviaria.

Allo scopo suddetto è ammessa l'espropriazione per causa di pubblica utilità, con l'applicazione delle norme della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

La dichiarazione di pubblica utilità è fatta dal Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, cui spetta altresì di dichiarare l'urgenza e l'indifferibilità delle opere agli effetti della occupazione temporanea dell'area della quale è chiesta l'espropriazione.

(E approvato).

Art. 6.

Gli alloggi costruiti in base ai piani previsti dalla presente legge sono assegnati ai richiedenti in proprietà con pagamento rateale e con garanzia ipotecaria.

Gli alloggi assegnati in proprietà con garanzia ipotecaria non potranno essere alienati o dati in locazione dall'assegnatario prima che siano trascorsi 10 anni dalla data di assegnazione; tale vincolo non sussiste per gli agenti trasferiti in altre località per esigenze di servizio.

I contratti stipulati in violazione a quanto stabilito al precedente comma sono nulli.

Gli alloggi così assegnati saranno riscattabili in 30 anni.

(È approvato).

Art. 7.

La progettazione delle costruzioni previste dal programma dovrà tener conto dei limiti relativi ai costi massimi a vano che, per ciascuna località o gruppi di località, saranno fissati dal Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, conformemente ai criteri stabiliti dalla « Gescal » a norma della legge 14 febbraio 1963, n. 60.

Il superamento di tali limiti potrà, in casi eccezionali e per fondati motivi, essere autorizzato dal Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile anche durante il corso dei lavori. Fuori di tali casi gli Istituti autonomi case popolari e l'Istituto nazionale case impiegati dello Stato saranno responsabili dell'eccedenza sui limiti stessi.

L'Azienda delle ferrovie dello Stato, entro i limiti stabiliti dagli stanziamenti effettuati, provvederà ai conseguenti accreditamenti agli Istituti autonomi case popolari ed all'Istituto nazionale case impiegati dello Stato.

I pagamenti effettuati da questi ultimi dovranno avere luogo esclusivamente attraverso Istituti bancari.

(È approvato).

Art. 8.

La determinazione delle rate mensili costanti di ammortamento da corrispondersi dagli assegnatari degli alloggi di cui all'articolo 6 sarà effettuata, prima della consegnadegli alloggi, sulla base dei costi convenzionali a vano che, per ciascuna località o gruppi di località, saranno fissati dal Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, tenuto conto dell'interesse del 3 per cento oppure sulla base dei costi effettivi.

L'importo delle rate determinate come sopra, da versare al fondo di cui all'articolo 2, sarà definitivo agli effetti del contratto da stipularsi all'atto dell'assegnazione.

(È approvato).

Art. 9.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad impiegare il fondo di rotazione, di cui all'ultimo comma dell'articolo 2, per la concessione, a favore di ferrovieri, trovantisi nelle condizioni previste dall'articolo 3, di prestiti con garanzia ipotecaria per l'85 per cento della spesa necessaria agli scopi in esso previsti.

(È approvato).

Art. 10.

L'ammortamento delle operazioni di credito previste dall'articolo precedente sarà compiuto in 20 anni.

68a SEDUTA (6 luglio 1966)

I prestiti saranno gravati del tasso annuo d'interesse del 3 per cento.

Le annualità di ammortamento e gli interessi saranno versati al fondo di rotazione.

Non potranno essere gravati sui mutuatari altri oneri a qualsiasi titolo, ad eccezione degli interessi di mora da determinarsi ai sensi dell'articolo 1224 del Codice civile.

(È approvato).

Art. 11.

La concessione dei prestiti ai singoli ferrovieri che saranno stati ammessi ad usufruirne, in seguito a richiesta di costruzione di nuovo alloggio o di acquisto, sarà subordinata all'accertamento sulla idoneità dei progetti predisposti a cura degli interessati o sull'idoneità degli alloggi da acquistare in relazione alla loro residenza ed alle norme tecniche ed ai costi fissati dal Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Nel caso di prestito per costruzione, l'erogazione di esso sarà effettuata a misura dell'avanzamento regolare dei lavori di costruzione dell'alloggio cui il prestito stesso ha riferimento.

(È approvato).

Art. 12.

L'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni è autorizzato a concedere mutui con garanzia ipotecaria d'importo non superiore a sei milioni di lire a favore di ferrovieri, i quali si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 3, per finanziare la costruzione o l'acquisto di alloggi fino all'80 per cento del costo, nelle località comprese nel programma predisposto secondo 1 criteri stabiliti nell'articolo 4 e tenuto conto dei criteri di preferenza previsti nell'articolo 19.

Per la concessione dei mutui di cui al comma precedente, l'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni utilizzerà le disponibilità derivanti dalle proprie riserve matematiche delle assicurazioni sulla vita.

(È approvato).

Art. 13.

L'ammortamento delle operazioni di credito previste dall'articolo precedente sarà compiuto nel termine non superiore ai 20 anni.

I prestiti saranno concessi al tasso annuo di interesse del 3,50 per cento e non potranno essere gravati sui mutuatari altri oneri a qualsiasi titolo, ad eccezione degli interessi di mora da determinarsi ai sensi dell'articolo 1224 del Codice civile.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a stipulare con l'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni apposita convenzione per determinare il concorso della stessa Azienda ferroviaria a favore del predetto Istituto negli interessi sui prestiti concessi.

Tale convenzione sarà approvata con decreto del Ministro del tesoro e del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

(È approvato).

Art. 14.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a stipulare con l'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni una polizza collettiva di assicurazione per la costituzione di un fondo a favore dei ferrovieri tenuti ad abitare in alloggi di servizio dell'Amministrazione ai sensi degli articoli 33 e 34 della legge 31 luglio 1957, n. 685, e successive modificazioni, da impiegare nella costruzione o nell'acquisto di alloggi economici da assegnare in proprietà ai medesimi dopo il collocamento a riposo o, in caso di premorienza, alla famiglia superstite.

I ferrovieri che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 3 ed al precedente comma del presente articolo, possono chiedere di 7ª COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.)

68^a SEDUTA (6 luglio 1966)

prenotare la costruzione o l'acquisto di un alloggio in qualsiasi località e di avvalersi della polizza di assicurazione, autorizzando l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a trattenere sulla propria retribuzione una somma non inferiore a tre volte, per i fabbricati di costruzione anteriore al 1945, e a due volte e mezzo, per i fabbricati costruiti successivamente, la riduzione sul canone mensile di affitto di cui all'articolo 33 della legge 31 luglio 1957, n. 685, e successive modificazioni.

Se la quota di premio a carico dell'assicurato così determinata è superiore, tenuto conto del concorso dell'Azienda ferroviaria di cui al successivo articolo, al premio occorrente per la liquidazione del capitale da assicurare per la prenotazione dell'alloggio, la trattenuta sulla retribuzione viene proporzionalmente diminuita.

In ogni caso la quota di premio a carico dell'assicurato deve essere di importo sufficiente ad assicurare la liquidazione in caso di morte, tenuto conto del concorso della Azienda ferroviaria di cui al successivo articolo, della somma occorrente per la costruzione o l'acquisto dell'alloggio prenotato.

Le norme di cui ai precedenti commi sono estese anche agli agenti che risiedono nelle località straniere previste dall'articolo 26 della legge 31 luglio 1957, n. 685, e successive modificazioni, i quali godono del soprassoldo di località, quando si verifichi la cessazione dall'incarico in territorio estero o quando siano collocati a riposo con rientro in territorio nazionale e, in caso di premorienza, alla famiglia superstite, ed il relativo premio di assicurazione grava integralmente a carico degli interessati.

(È approvato).

Art. 15.

L'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni è autorizzato a concedere, nei limiti delle disponibilità derivanti dalle proprie riserve matematiche delle assicurazioni sulla vita, mutui integrativi con garanzia ipotecaria ai ferrovieri il cui fondo individuale, risultante dalla polizza

assicurativa di cui al precedente articolo, non abbia raggiunto, alla data del collocamento a riposo, almeno l'80 per cento della somma occorrente per la costruzione o l'acquisto dell'alloggio prenotato.

I prestiti integrativi, fino a raggiungere il predetto 80 per cento, saranno concessi alle condizioni e con il concorso dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ai sensi dell'articolo 13.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato concorre al pagamento del premio di assicurazione con un contributo corrispondente al valore attuale degli interessi integrativi che sarebbero stati corrisposti all'Istituto predetto su un mutuo di importo uguale al capitale di assicurazione, in caso di morte dell'assicurato, e uguale all'importo della liquidazione spettante allo stesso assicurato, in caso di collocamento a riposo.

Le condizioni della polizza collettiva di assicurazione e la stipulazione della medesima sono approvate dal Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

(E approvato).

Art. 16.

Le somme necessarie al pagamento dei contributi di concorso ai prestiti ed alle assicurazioni di cui agli articoli 12 e 14 saranno prelevate dagli interessi versati al fondo di cui all'articolo 2:

in conto ammortamento alloggi assegnati in proprietà ai sensi dei precedenti articoli 6 ed 8;

in conto ammortamento prestiti concessi a singoli ferrovieri per costruzione ed acquisto alloggi ai sensi dei precedenti articoli 9 e 10;

in conto deposito bancario dei fondi di cui all'articolo 2, durante la loro giacenza presso l'Istituto di credito incaricato del servizio di cassa, ai sensi del successivo articolo 18.

(È approvato).

68a SEDUTA (6 luglio 1966)

Art. 17.

L'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni è tenuto ad accertare, prima della concessione del mutuo, se sussistano le condizioni stabilite dagli articoli 3 ed 11 circa il titolo del richiedente e l'idoneità dei progetti di costruzione o degli alloggi da acquistare.

La concessione del mutuo, di cui al precedente comma, avrà luogo secondo le risultanze dei bandi di concorso, di cui al successivo articolo 19.

(È approvato).

Art. 18.

I servizi di cassa e bancari inerenti alla gestione case per i ferrovieri oggetto della presente legge, sono affidati all'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni.

(È approvato).

Art. 19.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, approva i bandi di concorso per la concessione ai ferrovieri delle provvidenze previste dalla presente legge, fissando altresì i criteri di formazione delle graduatorie dei richiedenti, distintamente per costruzione di alloggi ed erogazione di prestiti.

I criteri di preferenza per l'assegnazione dei punteggi di graduatoria dovranno tener conto delle esigenze del servizio ferroviario assunte a base della formulazione del programma di cui al precedente articolo 4.

Alla formazione delle graduatorie, secondo i criteri fissati dal comma precedente, provvedono commissioni compartimentali formate da tre rappresentanti dell'Azienda, tre rappresentanti del personale e da un Presidente, nominato dal Direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I tre rappresentanti dell'Azienda verranno nominati dal Direttore compartimentale, quelli del personale pure dal Direttore compartimentale, su designazione dei sindacati.

(È approvato).

Art. 20.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, ha facoltà di determinare, in rapporto alle peculiari necessità dell'Azienda, quali siano gli alloggi di proprietà aziendale, costruiti od acquistati prima dell'entrata in vigore della presente legge, che possono essere ceduti in proprietà, oltre quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni.

Nelle località di Reggio Calabria, Villa San Giovanni, Messina ed Avezzano, colpite dai terremoti del 1908 e 1915, tutti gli alloggi di proprietà dell'Amministrazione ferroviaria, costruiti fuori dei recinti ferroviari prima del 1940 ed anche successivamente, se trattasi di sopraelevazioni di edifici costruiti prima del 1940, saranno ceduti in proprietà agli attuali assegnatari, purchè dipendenti dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, in servizio o pensionati, o vedove o orfani di ferrovieri.

Per la cessione degli alloggi di cui ai precedenti commi saranno applicate le norme del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni.

(È approvato).

Art. 21.

In deroga al disposto dell'articolo 3, concorrono all'assegnazione degli alloggi costruiti direttamente dall'Amministrazione ferroviaria ai sensi della presente legge i ferrovieri in servizio, quelli in pensione, nonchè le vedove e gli orfani dei ferrovieri, purchè titolari di pensioni a carico dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, occupano baracche di proprietà dell'Amministrazione ferroviaria e di altre pub-

68^a SEDUTA (6 luglio 1966)

bliche amministrazioni, comunque costruite a seguito dei terremoti del 1908 e del 1915 ed adibite ad alloggio dei ferrovieri.

A tal fine è riservata, sui fondi disponibili per l'attuazione del piano di cui alla presente legge, la somma di 1.200 milioni, da impegnare nei primi tre anni.

(È approvato).

Art. 22.

Tutti gli atti e contratti che si rendono necessari per le operazioni inerenti all'attuazione dei piani di costruzione previsti nella presente legge, godono della esenzione delle imposte di bollo, fatta eccezione per le cambiali, e sono soggetti alla imposta fissa minima di registro ed ipotecaria, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari.

Le aree edificabili occorrenti per l'attuazione della presente legge, così come le costruzioni realizzate, per l'Azienda ferroviaria, dagli Istituti autonomi case popolari e dall'Istituto nazionale case impiegati dello Stato, godranno della esenzione dai contributi di miglioria. Tuttavia, le aree sulle quali i singoli ferrovieri costruiranno alloggi per uso di abitazione familiare, fruendo a tal fine del fondo di rotazione, previsto nell'ultimo comma dell'articolo 2 della presente legge, non godranno dell'esenzione dai contributi di miglioria specifica di cui al Titolo II della legge 5 marzo 1963, n. 246.

Non sono dovuti diritti o tasse per l'approvazione, da parte delle competenti autorità comunali, dei progetti delle costruzioni effettuate in base alla presente legge.

Non sono, del pari, dovuti diritti per il rilascio della licenza di abitabilità degli alloggi costruiti in applicazione della presente legge.

(È approvato).

Art. 23.

La gestione del fondo destinato, ai sensi della presente legge, a finanziare il programma decennale di costruzione di case per ferrovieri, è iscritta in un apposito paragrafo delle Gestioni speciali ed autonome del bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Aumento del limite di impegno autorizzato con legge 18 marzo 1959, numero 134, concernente costruzione da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (INCIS) di alloggi da assegnare in locazione semplice al personale della Amministrazione della pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri » (1442)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del limite di impegno autorizzato con legge 18 marzo 1959, n. 134, concernente costruzione da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (INCIS) di alloggi da assegnare in locazione semplice al personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

FERRARI FRANCESCO, relatore. Il disegno di legge al nostro esame è abbastanza semplice, ma è senz'altro utile ed opportuno perchè con esso si intende alleviare il disagio derivante dal trasferimento, specialmente per motivi di servizio, di agenti di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri. Esso prevede un aumento del limite d'impegno autorizzato con la legge 18 marzo 1959, n. 134, con la quale furono stanziati circa sei miliardi di lire per la costruzione di 1.641 alloggi.

Non vi nascondo che in me sussiste una perplessità in merito alla quale desidero chiedere un chiarimento al rappresentante del Governo; cioè io chiedo come mai dal 1959 ad oggi non si è provveduto alla costruzione di questi alloggi. Perchè, onorevoli

68a SEDUTA (6 luglio 1966)

colleghi, lo spirito del provvedimento in esame è di completare i 1.641 alloggi previsti dalla legge 18 marzo 1959 e di aumentare il numero degli alloggi considerati in un programma che era stato predisposto in rapporto alle esigenze delle varie sedi e delle varie zone.

I finanziamenti previsti dalla legge del 18 marzo 1959, n. 134, consistevano in un impegno di spesa di 240 milioni annui per un importo, come ho già detto, di circa sei miliardi. L'articolo 1 del progetto in esame prevede un ulteriore impegno di spesa di 132 milioni annui — per un importo complessivo di 3 miliardi e 300 milioni — al fine di provvedere alla necessaria integrazione del precedente stanziamento in conseguenza dell'aumento dei salari e dei prezzi di mercato che tutti conosciamo.

Un altro motivo per cui questo provvedimento si rende necessario è costituito dal fatto che alcune sedi erano rimaste escluse in base alla legge precedente, e non erano quindi in grado di provvedere adeguatamente alle necessità del personale interessato, mentre con il disegno di legge in questione si elimina questa esclusione.

Prima di concludere, desidero far rilevare che soltanto questa mattina, con la data di ieri, ci è giunto il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro, sebbene il disegno di legge sia pervenuto al Senato il 23 novembre 1965. Anche la Commissione difesa ha espresso parere favorevole, mentre non mi consta che sia giunto il parere della 1ª Commissione, così come richiesto dalla Presidenza del Senato.

Concludendo, vorrei pregare gli onorevoli senatori di dare il loro voto favorevole a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Come giustamente ha fatto rilevare l'onorevole relatore, manca il parere della 1º Commissione. Ma poichè sono trascorsi i termini regolamentari, possiamo ritenere che tale Commissione non abbia nulla da osservare.

GAIANI. Dichiaro subito che noi voteremo a favore di questo disegno di legge, così come abbiamo votato a favore della

legge 18 marzo 1959, n. 134, in quanto si tratta di costruire alloggi per il personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri.

L'unica cosa, però, che il provvedimento in esame ci fa constatare è che in sette anni l'Amministrazione dello Stato non è stata in grado di costruire 1.641 alloggi sparsi per tutta Italia. Mi pare che questa constatazione fatta dal relatore, senatore Ferrari, meriti una certa riflessione e soprattutto meriti una spiegazione da parte del Sottosegretario ai lavori pubblici. Praticamente noi ci accorgiamo, dopo sette anni, di non avere abbastanza danaro per costruire questi 1.641 alloggi; cioè con questo nuovo contributo di 132 milioni non ampliamo l'originario programma del 1959, ma cerchiamo di attuare finalmente quel programma.

Ritengo che questo ritardo debba farci riflettere: ogni volta, infatti, che variamo un provvedimento non fissiamo la data di attuazione o, se lo facciamo, poi vengono richieste proroghe. È necessario, perciò, che quando prendiamo una decisione, questa possa trovare la piu rapida attuazione possibile.

Nel caso in esame era l'INCIS che doveva provvedere ad attuare questo programma; pertanto, si tratta di vedere se l'Amministrazione dell'interno è stata in grado di elaborare tempestivamente i suoi piani per consentire, poi, all'INCIS l'attuazione dei medesimi.

È chiaro che questi ritardi provocano gravi inconvenienti; alla fine, siamo costretti a spendere di più per attuare gli stessi programmi che, con una spesa minore, potevano essere attuati anni prima.

Pertanto, ripeto, voteremo a favore di questo provvedimento, augurandoci, però, che vengano fatte più rapidamente le cose che è necessario fare.

GENCO. Premesso che sono favorevole all'approvazione del disegno di legge, desidero avere uno schiarimento.

Nella relazione ministeriale che accompagna questo provvedimento si dice che con lo stanziamento di 132 milioni annui è possibile costruire case per tre miliardi e 300 milioni; ciò, con una spesa media di 5 milio-

68a SEDUTA (6 luglio 1966)

ni e 500 mila lire ad alloggio, dovrebbe dar luogo alla costruzione di 600 alloggi oltre i 1.641 previsti dalla legge precedente. Inoltre, la relazione prosegue dicendo che di questi 600 alloggi circa 150 dovrebbero essere riservati alla Capitale. Ora, lungi da me l'idca di contrastare i bisogni e le necessità degli agenti di pubblica sicurezza e dell'Arma dei carabinieri a Roma, ma se la Capitale si prende un quarto dello stanziamento, vorrei sapere cosa rimane per le altre sedi.

GIGLIA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Per la verità debbo dirvi che dalle carte in mio possesso non risulta che le costruzioni di alloggi previste dalla legge del 1959 non siano state ancora iniziate. Mi risulta, invece, una certa presa di posizione da parte dell'INCIS, che sin dal primo momento ha fatto una richiesta, cioè quella di ottenere che lo Stato desse la propria garanzia per i mutui da accendere con la Cassa depositi e prestiti.

Contro questa richiesta dell'INCIS è stato osservato che la cosa sembrava quanto mai fuori luogo, in quanto tutte le costruzioni relative alle case per gli impiegati dello Stato erano garantite, come previsto dal testo unico dell'edilizia popolare ed economica, dalla ipoteca di primo grado sulle aree e sulle stesse costruzioni; non si riteneva quindi opportuno concedere questa garanzia da parte dello Stato.

Può essere che ciò abbia creato delle difficoltà nel corso della esecuzione di questo piano; però il provvedimento che oggi andiamo ad approvare elimina, a mio giudizio, ogni discussione, in quanto convince definitivamente l'INCIS dell'opinione del Parlamento e del Governo che, cioè, anche per quanto riguarda la costruzione di questo tipo di case, bisogna riferirsi alla normale legislazione esistente, al testo unico dell'edilizia popolare ed economica; per cui sono sufficienti le garanzie ipotecarie di primo grado sulle aree e sugli alloggi da costruire.

Con questo provvedimento, inoltre, si completa il piano previsto dalla precedente legge (in base al quale sarebbero state escluse circa 31 sedi provinciali) e si mette in moto tutta questa operazione che è attesissima,

in quanto l'Amministrazione dell'interno, sia per quanto riguarda il personale di pubblica sicurezza sia per quanto riguarda quello dell'Arma dei carabinieri, incontra notevoli difficoltà quando vi sono trasferimenti di personale da una sede all'altra.

Comunque, mi farò carico di accertare presso l'INCIS quale è l'effettiva situazione in sede di applicazione della legge n. 134 e rapidamente lo farò sapere al Presidente della Commissione perchè possa informarne i suoi componenti. Nel frattempo, vi prego di approvare il provvedimento così come è stato presentato dal Governo, affinchè si possa tentare di farlo approvare anche dall'altro ramo del Parlamento prima delle vacanze estive.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Per la concessione da parte dello Stato in favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato del contributo di cui all'articolo 1 della legge 18 marzo 1959, n. 134, è autorizzato un ulteriore limite d'impegno di lire 132.000.000.

(È approvato).

Art. 2.

Le somme occorrenti per il pagamento del contributo di cui all'articolo 1 sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a decorrere dall'esercizio finanziario 1965 e fino all'esercizio 1999 in ragione di lire annue 132.000.000.

All'onere di lire 132 milioni derivante dalla applicazione della presente legge nell'esercizio 1965, ed a quello di pari importo a carico dell'esercizio 1966 si provvede, rispettivamente, con una quota delle maggiori entrate recate dalla legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazioni alle aliquote della

7^a Commissione (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.)

68a SEDUTA (6 luglio 1966)

imposta di ricchezza mobile, e mediante riduzione del fondo iscritto nel capitolo numero 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1966, riguardante provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori De Luca Angelo ed altri, dei senatori Adamoli ed altri e del senatore Pace: « Modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni recanti provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra » (711-921-1116-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori De Luca Angelo, Restagno e Angelilli, dei senatori Adamoli, Vidali, Gaiani, Perna, Salati, Ferrari Giacomo, Guanti, Vergani, Fabretti e Spezzano e del senatore Pace: « Modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni recanti provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

L O M B A R D I , relatore. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli senatori, il disegno di legge: « Modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni recanti provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra » ritorna all'esame della nostra Commissione con alcuni emendamenti apportati dall'altro ramo del Parlamento.

Questi emendamenti sono classificabili nel seguente modo: taluni si limitano ad aggiornare i termini contenuti nel provvedimento (da noi approvato il giorno 7 luglio 1965, cioè esattamente un anno fa, e quindi rimasto a disposizione della Camera dei deputati per un'approfondita meditazione); vi sono inoltre emendamenti puramente formali ed altri che presentano migliori formulazioni del testo da noi approvato; infine, altri emendamenti sono di carattere estensivo, nel senso che allangano i benefici previsti da questo disegno di legge ad altri casi meritevoli di considerazione.

Per quanto riguarda l'esame particolare di queste modificazioni, dirò che il primo emendamento, all'articolo 1, è estensivo ed il suo proponente è stato l'onorevole Amendola; su tale emendamento non ho nulla da dire.

All'articolo 2 c'è un cmendamento puramente formale.

Per quanto concerne, invece, l'articolo 4 è evidente che il chiarimento introdotto risulta necessario in quanto si richiama la misura ormai stabilita dall'articolo 1. La modifica apportata al secondo comma, sempre dell'articolo 4, contiene un elemento estensivo, nel senso che quanto previsto da tale comma spetta non solo agli eredi in linea diretta, ma a tutti i discendenti, agli ascendenti ed al coniuge.

All'articolo 5 si ricorda che è abrogato anche l'ultimo comma dell'articolo 3 della legge n. 607 del 1954.

Per quanto riguarda l'articolo 6, si corregge un errore, in quanto la menzione degli articoli 1 e 2 si riferisce alla presente legge e non a quella del 1953.

Il terzo comma dell'articolo 6, secondo il testo modificato dalla Camera dei deputati, a mio avviso è discutibile; ad ogni modo può essere lasciato così com'è perchè non modifica la sostanza.

Al primo comma dell'articolo 9, invece di dire: « In luogo delle disposizioni del secondo comma dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, si applicano le norme seguenti » si è introdotta un emendamento con il quale si precisa: « A modifica dell'articolo 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, e del secondo comma dell'articolo 8 della

68a SEDUTA (6 luglio 1966)

legge 27 dicembre 1953 n. 968, ove gli altri comproprietari... ».

Forse, si tratta di una precisazione inutile, comunque ritengo sia accettabile; lo stesso dicasi per l'inciso introdotto dalla Camera a metà del secondo comma laddove si dice: « il comproprietario che intende procedere al ripristino può, nell'interesse ed in nome della comproprietà, presentare domanda, notificandola altresì agli altri comproprietari, eseguire i lavori... ». Nel testo approvato dal Senato, invece, non si diceva « notificandola altresì agli altri comproprietari ». Comunque, si tratta di un atto di deferenza apprezzabile e, quindi, non avrei nulla da obiettare in proposito.

L'articolo 10, similmente a quanto dispone l'articolo 4, estende i benefici del provvedimento agli aventi causa del danneggiato, limitatamente ai discendenti, ascendenti e coniuge.

All'articolo 12, invece di dire che avverso i provvedimenti del Ministero dei lavori pubblici emanati in base all'articolo 1 della legge 31 luglio 1954, n. 607, è ammesso « ricorso », la Camera ha stabilito che è ammessa « opposizione », precisazione che, a mio avviso, non era necessaria in quanto il ricorso semplice, nel diritto amministrativo, è simile alla opposizione.

All'articolo 13 è stato opportunamente stabilito che il coefficiente di rivalutazione, di cui al secondo comma dell'articolo 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è stabilito annualmente, « per quanto di competenza », con decreto del Ministro dei lavori pubblici in base ai dati dell'Istituto centrale di statistica. Le parole « per quanto di competenza », infatti, precisano che non si intende toccare le competenze di altri Ministri in relazione a questo problema.

All'articolo 14 è stata introdotta una aggiunta e. pertanto, le agevolazioni fiscali di cui trattasi per la riparazione e nicostruzione dei fabbricati ad uso di abitazione danneggiati dalla guerra, si applicano « anche se trasferiti in altro luogo ».

L'articolo 15 del testo approvato dal Senato è stato soppresso, su proposta delonorevole Cervone, dalla Commissione lavori pubblici della Camera dei deputati. Di

conseguenza, la numerazione dei successivi articoli risulta variata.

All'articolo 17, a seguito del tempo intercorso tra l'approvazione del disegno di legge da parte del Senato e la successiva approvazione della Camera dei deputati, si è modificata la parte di proroga al « 30 giugno 1970 » con l'altra al « 31 dicembre 1970 ».

Similmente è avvenuto all'articolo 20 dove, al terzo comma, è stato introdotto dalla Camera lo stesso cambiamento di data di cui all'articolo 17.

Infine, all'articolo 23, sono stati aggiunti due nuovi commi per meglio regolare la corresponsione del contributo statale.

Dopo questo sommario esame degli emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati al testo da noi approvato, emendamenti tendenti ad estendere in vario modo le agevolazioni ed i benefici recati dal provvedimento, oppure aventi la finalità di aggiornare i termini in esso contenuti, ritengo che non mi rimanga altro da dire se non esprimere il mio voto favorevole agli emendamenti stessi, invitando la Commissione a voler rapidamente approvare il provvedimento, vivamente atteso dalle categorie interessate, al fine di consentirne l'immediata entrata in vigore.

GIGLIA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Ringrazio l'onorevole relatore per essersi dichiarato favorevole agli emendamenti apportati dalla Camera dei deputati al testo in esame, emendamenti che sono il frutto dei desiderata delle associazioni interessate, e mi auguro che le presenti norme possano al più presto entrare in vigore con il consenso di tutta la Commissione del Senato.

A D A M O L I . A nome del mio Gruppo, dichiaro di associarmi alle dichiarazioni del relatore, senatore Lombardi e, pertanto, daro il mio voto favorevole al testo in esame.

GIANCANE. Lo stesso dicasi per quanto riguarda me ed il mio Gruppo politico.

LOMBARDI, relatore. Onorevole Presidente, presento un ordine del giorno,

68a SEDUTA (6 luglio 1966)

simile a quello gia approvato all'unanimità dalla Commissione lavori pubblici della Camera in occasione dell'esame di questo provvedimento, così formulato:

« La Commissione lavori pubblici del Senato,

nell'approvare il disegno di legge inerente la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra;

considerata l'ampiezza del problema, soprattutto nei medi e piccoli Comuni dell'Italia centro-meridionale;

invita il Governo a provvedere per i futuri esercizi ad un aumento degli stanziamenti in bilancio, sia per la concessione dei contributi ai danneggiati che ricostruiscono, sia per l'attuazione dei piani di ricostruzione al fine di adeguarli alle necessità del problema;

auspica che le istruzioni ministeriali per l'attuazione del provvedimento in questione siano sollecitamente predisposte, avvalendosi della collaborazione dell'Associazione nazionale sinistrati e danneggiati di guerra;

auspica altresì che la collaborazione in atto tra l'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale e l'Associazione stessa sia intensificata al fine di assicurare un più sollecito ed organico completamento della Ricostruzione edilizia ».

G I G L I A, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. A nome del Governo, mi dichiaro senz'altro favorevole all'ordine del giorno testè letto dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Lombardi ed accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 1.

Ai proprietari che ricostruiscono fabbricati ad uso di abitazione siti in Comuni la cui popolazione risultante dal censimento del 1936 sia inferiore a 25.000 abitanti ed in quelli nei quali vi sia stata una percentuale di distruzione superiore al 75 per cento dei vani destinati ad uso di abitazione, è concesso un contributo diretto in capitale in ragione dell'80 per cento della base di commisurazione del contributo determinata a norma delle lettere a), b) e c) dell'articolo 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sino a lire 4.000.000 per unità immobiliare preesistente agli eventi bellici, anche se l'importo dei lavori sia superiore a tale somma.

Detto beneficio è limitato ai fabbricati che prima degli eventi bellici avevano una accertata consistenza non superiore a 8 unità di abitazione, nonchè ai proprietari di non oltre due unità immobiliari anche se facevano parte di un fabbricato superiore a 8 unità di abitazione.

Nella costruzione delle unità immobiliari aventi diritto al contributo di cui sopra, il proprietario può ridurre la ricostruzione ad un limite di volume corrispondente alla spesa ammissibile a contributo di lire 4 milioni per ogni unità immobiliare.

Il secondo comma dell'articolo è stafo modificato dalla Camera dei deputati.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 quale risulta nel testo modificato.

(E approvato).

Art. 2.

Per i fabbricati di cui al precedente articolo, per i quali sussiste il diritto al contributo diretto in capitale, la parte non adibita ad abitazione, a qualsiasi uso destinata, è ammessa al contributo medesimo, fermo restante il limite previsto dall'articolo 44 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

68a SEDUTA (6 luglio 1966)

Questo articolo è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3, che non ha subito modificazioni.

Art. 3.

Il beneficio di cui ai precedenti articoli è concesso ai proprietari il cui patrimonio definitivamente accertato per l'anno 1945, ai fini dell'imposta ordinaria, non superi le lire 300.000, purchè il loro reddito definitivamente accertato ai fini dell'imposta complementare per lo stesso anno non superi le lire 60.000. Tale limite è elevato a lire 100.000 se la complementare grava sui redditi professionali di categoria C/1.

Nel computo del reddito non si tiene conto della quota relativa ai redditi di lavoro subordinato assoggettati all'imposta complementare. Per le persone giuridiche si fa riferimento all'imposta patrimoniale.

Art. 4.

Il contributo previsto dall'articolo 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, nella misura stabilita dall'articolo 1 della presente legge, è concesso anche se l'unità immobiliare faceva parte prima dell'evento bellico di un fabbricato costituito da più unità immobiliari.

Tale contributo viene concesso anche agli aventi causa del proprietario danneggiato, limitatamente ai discendenti, ascendenti e al coniuge.

L'articolo è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 5.

Gli articoli 39 e 40 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e l'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1954, n. 607, sono abrogati.

Ove i danneggiati provvedano alla riparazione dei fabbricati destinati ad uso di abitazione, è concesso il contributo di cui all'articolo 42 della legge 27 dicembre 1953, n. 968. Nel caso che il danneggiato si trovi nelle condizioni previste dal precedente articolo 3, viene concesso il contributo di cui all'articolo 1 della presente legge.

La Camera dei deputati ha modificato il primo comma dell'articolo.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Art. 6.

I fabbricati rurali, anche se adibiti solo parzialmente ad uso di abitazione, possono usufruire dei contributi previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge e 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni.

Per la parte di tali fabbricati non adibiti ad uso di abitazione, nonchè per quella annessa, non si applica la limitazione prevista dall'articolo 44 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

All'erogazione di detti contributi provvede il Ministero dei lavori pubblici con le norme procedurali previste dall'articolo 3 della legge 31 luglio 1954, n. 607.

Metto ai voti il primo comma dell'articolo, modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo, che è stato aggiunto dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 7 e 8, che non hanno subito modificazioni.

68a SEDUTA (6 luglio 1966)

Art. 7.

Il limite di lire 500.000 previsto dal terzo comma dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, è elevato a lire 2.000.000; il periodo massimo previsto dal quarto comma dello stesso articolo è portato da quattro a sei anni.

Art. 8.

Nei casi previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge e dall'articolo 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, la maggiorazione di cui all'articolo 50 della predetta legge n. 968 ed all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, è stabilita nella misura del 5 per cento della spesa ammissibile a contributo.

I compiti dell'ISES di cui all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, e successive integrazioni legislative, sono estesi alla riparazione dei fabbricati danneggiati dalla guerra.

Le maggiorazioni di cui al primo comma sono estese alla riparazione dei fabbricati danneggiati dalla guerra.

Art. 9.

A modifica dell'articolo 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, e del secondo comma dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ove gli altri comproprietari non avanzino domanda di ripristino entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il comproprietario che intende procedere al ripristino può, nell'interesse ed in nome della comproprietà, presentare domanda, notificandola altresì agli altri comproprietari, eseguire i lavori e riscuotere il contributo, impegnare la comproprietà stessa nei confronti dell'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione e dell'ISES e di ogni altro Ente finanziario per l'assunzione di mutui ipotecari e per lo sconto delle annualità di contributo statale. Lo Stato resta estraneo ai rapporti fra i comproprietari.

Poiche nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 9 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Art. 10.

A modifica dell'articolo 4 della legge 31 luglio 1954, n. 607, qualora il danneggiato, od uno dei suoi aventi causa, limitatamente ai discendenti, ascendenti e coniuge, abbia trasferito, o trasferisca entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, il proprio domicilio in comune diverso da quello nel quale sorgeva il fabbricato al momento del danno, semprechè nell'ambito della stessa regione, e trattisi di fabbricato con accertata consistenza, prima dell'evento bellico, non superiore ad 8 unità immobiliari, il ripristino può essere con sent:to nel comune di nuovo domicilio.

Per usufruire di detta autorizzazione sia il danneggiato sia l'eventuale avente causa, richiedente della stessa, deve ricadere nelle condizioni patrimoniali e di reddito di cui all'articolo 3 della presente legge.

Metto ai voti il primo comma dell'articolo che è stato modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 11, che non è stato modificato dalla Camera dei daputati:

Art. 11.

È concesso un premio di acceleramento pari ad un decimo della spesa ammissibile a contributo, determinata ai sensi delle lettere a), b) e c) dell'articolo 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ai proprietari dei fabbricati distrutti dalla guerra, i quali provvedano alla ricostruzione dei fabbricati stessi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

7ª COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.)

68^a SEDUTA (6 luglio 1966)

Il premio è corrisposto dopo avere verificata la regolare esecuzione dei lavori e con le stesse modalità di pagamento del contributo.

Art. 12.

Avverso i provvedimenti del Ministero dei lavoni pubblici emanati in base all'articolo 1 della legge 31 luglio 1954, n. 607, è ammessa opposizione allo stesso Ministero, da prodursi entro 30 giorni dalla notificazione dei provvedimenti stessi.

Il Ministero dei lavori pubblici decide definitivamente sentita la Commissione centrale, di cui all'articolo 20 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

È ammessa entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la presentazione di ricorso avverso i provvedimenti emessi dal Ministero dei lavori pubblici prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Metto ai voti il primo comma dell'articolo, che è stato modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Art. 13.

Il coefficiente di rivalutazione, di cui al secondo comma dell'articolo 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è stabilito annualmente, per quanto di competenza, con decreto del Ministro dei lavori pubblici in base ai dati dell'Istituto centrale di statistica.

Metto ai voti l'articolo nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Art. 14.

Per la riparazione e ricostruzione dei fabbricati ad uso di abitazione danneggiati dalla guerra, anche se trasferiti in altro luogo, si applicano le agevolazioni fiscali previste dagli articoli da 66 a 72 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Rimane in vigore l'esenzione dall'imposta generale sull'entrata per i contratti di appalto dei lavori, prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322.

La Camera dei deputati ha modificato il primo comma dell'articolo.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 14, quale risulta nel testo modificato,

(È approvato).

Metto ai voti la soppressione dell'articolo 15 del testo approvato dal Senato, deliberata dalla Camera dei deputati.

(È approvata).

In seguito a tale soppressione, la numerazione degli articoli subisce una variazione.

Do lettura degli articoli 15 e 16 (*ex* 16 e 17), che la Camera dei deputati non ha modificato.

Art. 15.

Ai fini della concessione dei contributi previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, dalla legge 31 luglio 1954, n. 607 e successive integrazioni legislative, è cespite ogni parte dell'immobile che, ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 14 aprile 1939, n. 652, era da considerare, al momento del danno, come unità immobiliare.

Art. 16.

La parola « ripristinato » di cui all'articolo 3 della legge 17 dicembre 1957, n. 1238, è sostituita dalle parole « iniziato il ripristino ».

Art. 17.

I termini previsti dall'articolo 1, dal secondo comma dell'articolo 2 e dall'articolo 3 della legge 28 marzo 1957, n. 222, nonchè

68^a SEDUTA (6 luglio 1966)

il termine previsto dall'articolo 8 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, già prorogati al 30 giugno 1965 dalla legge 6 luglio 1960, n. 678, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1970.

Metto ai voti l'articolo 17 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 18 che non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 18.

L'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione è autorizzato, previo parere del Comitato interministeriale del credito, ad emettere serie speciali di cartelle entro il limite di 10 miliardi all'anno per un periodo di cinque anni, per la concessione di mutui e per lo sconto di contributi o di indennizzi, ai sensi delle leggi 5 gennaio 1953, n. 1, e 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni.

Art. 19.

Le cartelle emesse ai sensi dell'articolo 18 sono parificate alle cartelle di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti, sono ammesse di diritto alle cuotazioni di borsa, sono comprese tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

La Cassa depositi e prestiti, gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza, nonchè gli enti morali, sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento e di statuto ad investire le loro disponibilità nelle cartelle predette.

La Camera dei deputati ha modificato il prime comma.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 19, quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Art. 20.

Il termine di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, per l'inclusione da parte del Ministero dei lavori pubblici dei comuni sinistrati dalla guerra negli elenchi di quelli cui è fatto l'obbligo di adottare un piano di ricostruzione, è prorogato fino ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

La seconda parte dell'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, è sostituita dalla seguente:

« L'efficacia del piano è conservata nei limiti di tempo stabiliti ancorchè sia stato o venga approvato il relativo piano regolatore ai sensi dell'articolo 8 della legge 10 agosto 1942, n. 1150, e dell'articolo 17 della legge 9 agosto 1954, n. 640 ».

È prorogata al 31 dicembre 1970 l'efficacia dei piani che scadono prima di tale data e che non siano stati compiutamente realizzati.

L'ultimo comma dell'articolo è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 20, quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 21 e 22, che la Camera dei deputati non ha modificato.

Art. 21

Gli articoli 4, 5, 6, 7, 9 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, sono sostituiti dal seguente articolo:

« Per i comuni sinistrati che abbiano l'obbligo di adottare il piano di ricostruzione, il Ministero dei lavori pubblici, ove lo ritenga giustificato da necessità inerenti al piano o alla ricostruzione edilizia, può autorizzare le amministrazioni comunali che ne facciano domanda ad espropriare, con facoltà di rivenderle o concederle, le aree nelle zone interne dell'abitato di cui all'articolo 3, let-

68a SEDUTA (6 luglio 1966)

tera c), della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, destinate a demolizione, ricostruzione o riparazione o costruzione di edifici, nonchè quelle sottoposte a vincoli speciali. La domanda di autorizzazione deve essere corredata da un piano finanziario e da un elaborato comprendente i comparti edificatori ricadenti nella zona che si intende espropriare, nonchè da una relazione illustrativa delle modalità con le quali il comune intende procedere alla cessione di dette aree. Nulla è innovato in ordine alla facoltà accordata ai comuni dall'articolo 8 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, di espropriare le aree nelle zone di espansione di cui all'articolo 3, lettera d), della stessa legge site fuori dell'abitato e destinate alle ricostruzioni e nuove costruzioni.

Il prefetto, su richiesta del comune ovvero del Ministero dei lavori pubblici sostituitosi al comune, autorizza l'occupazione d'urgenza delle aree di cui ai precedenti commi, ai sensi e per gli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Il decreto del prefetto, a cura dell'espropriante, deve essere notificato mediante messo comunele o ufficiale giudiziario ai proprietari interessati.

Le facoltà previste dal primo e secondo comma possono essere esercitate fino alla scadenza della validità del piano di ricostruzione. Le agevolazioni tributarie previste dall'articolo 21 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, cessano allo scadere del quinquennio dalla data di approvazione di ciascun esecutivo ».

Art. 22.

Allo scopo di provvedere alla manutenzione straordinaria nonchè ai lavori di completamento ed alle indennità di espropriazione o acquisto suoi riguardanti la costruzione di alloggi per senza tetto fatte dallo Stato, dall'AMG o col concorso statale della spesa, in base al decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305; decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, numero 517; decreto legislativo luogotenenzia-

le 26 aprile 1946, n. 240; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261; legge 25 giugno 1949, n. 409; legge 1º ottobre 1951, n. 1141; legge 28 marzo 1957, n. 222; legge 6 luglio 1960, n. 678, verrà stanziata sul nuovo capitolo dell'esercizio 1967 e sul capitolo corrispondente degli esercizi 1968 e 1969 la somma di lire 600 milioni in gestione dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Art. 23.

I nuovi e maggiori benefici della presente legge si applicano ai proprietari che abbiano iniziato i lavori di ricostruzione o di riparazione a partire dal 1º luglio 1965.

Il contributo statale trentennale sotto forma di contributo rateale decorre dalla data del certificato di regolare esecuzione.

Il contributo statale trentennale, sotto forma di concorso dello Stato nell'ammortamento del mutuo, decorre dalla data di inizio dell'ammortamento del mutuo stesso.

Il primo comma di questo articolo è stato modificato dalla Camera dei deputati, la quale ha aggiunto il secondo ed il terzo comma.

Metto ai voti l'articolo 23 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 24, ultimo del disegno di legge, non modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 24.

Con l'entrata in vigore della presente legge si intendono abrogate tutte le disposizioni contrarie o con essa incompatibili.

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

DE LUCA. Quale firmatario di uno dei disegni di legge che hanno dato origine al testo in esame, prendo la parola per un doveroso e sentito ringraziamento alla Commissione tutta, al senatore Lombardi, relatore, al quale rivolgo un grazie particolare.

7^a Commissione (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.)

68^a SEDUTA (6 luglio 1966)

per la fatica svolta, ed al Sottosegretario Giglia il quale tanto si è adoperato per avviare a soluzione un problema tanto doloroso e difficile.

Ma proprio dal rappresentante del Governo desidererei un'ultima assicurazione per quel che riguarda i contributi previsti dalle leggi vigenti a favore dei sinistrati delle zone sismiche.

Da più parti, infatti, mi sono giunte le preoccupazioni di questa categoria di cittadini i quali temono che, con l'entrata in vigore della presenti norme, non possa più applicarsi l'articolo 46 della legge n. 968 del 27 dicembre 1953 che prevede, per l'appunto, una maggiorazione dei contributi statali a loro favore.

Personalmente, ho cercato di rassicurare i sinistrati dicendo che, a mio avviso, la maggiorazione prevista dal detto articolo 46 avrebbe operato automaticamente, al di fuori delle norme che stiamo per approvare; ma i sinistrati hanno insistito affinchè mi facessi portavoce di questa loro preoccupazione in sede di Commissione.

Ritengo dunque che se il rappresentante del Governo vorrà dare uno schiarimento in proposito, oltre che tranquillizzare i sinistrati, forniremmo dati utili per una giusta interpretazione delle norme in esame a quanti ne cureranno l'applicazione.

G I G L I A, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Devo francamente rispondere al senatore De Luca che non so se sia il caso o meno di richiamare, nel testo in esame, l'articolo 46 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, in quanto, con le presenti norme, in parte noi abbiamo innovato ed in parte abbiamo lasciato inalterate le disposizioni di detta legge.

Mi sembra pertanto opportuno che si lasci traccia, nei verbali della Commissione, che le maggiorazioni di contributi previste dal suddetto articolo 46 restano tali malgrado le nuove norme, ma non riterrei opportuno considerare tutte quelle altre disposizioni che, invece, continueranno a regolare la materia dei danni di guerra così come previsto dalla legge n. 968. D E L U C A . Onorevole Sottosegretaraio, qui si tratta di una questione di natura interpretativa, perchè l'articolo 46 rimane immutato.

G I G L I A, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Non ho alcuna difficoltà a dare l'assicurazione da lei richiesta.

PRESIDENTE. La riproduzione testuale, negli atti della Commissione, delle parole pronunciate dall'onorevole Sottosegretario tolgono ogni preoccupazione perchè dimostrano la volontà del Governo di lasciare in vita non soltanto l'articolo 46 ma tutte le altre norme non abrogabili e non abrogate dal presente disegno di legge.

R E S T A G N O. Quale presentatore del disegno di legge n. 711 e quale rappresentante di uno dei collegi del nostro Paese maggiormente colpito dalla guerra — e quindi più interessato a questo argomento — non posso che compiacermi del fatto che finalmente si sia giunti alla fase conclusiva.

Certamente avrei desiderato che si fosse giunti prima a questa conclusione, e precisamente nel mese di luglio dell'anno passato, secondo quanto era previsto. Ciò non toglie, però, che sia soddisfatto perchè finalmente il provvedimento viene varato.

Desidero ringraziare il Sottosegretario Giglia per il vivo interessamento che ha dimostrato nei confronti di questo disegno di legge ed in particolare per il suo intervento determinante alla Camera dei deputati, dove vi erano molte questioni in discussione.

La ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra non è finita; anzi c'è ancora molto da fare e questo ritardo nell'approvazione del provvedimento in esame è stato veramente dannoso in quanto ha avuto conseguenze gravissime in certi casi.

Alcune persone, infatti, in seguito all'approvazione di questo disegno di legge da parte del Senato, che risale al 7 luglio 1965, ritenendo che nel giro di pochi mesi il provvedimento sarebbe stato varato anche dalla Camera dei deputati, hanno iniziato la ricostruzione, per cui, in seguito al notevole ri-

68a SEDUTA (6 luglio 1966)

tardo verificatosi, si sono trovate in difficoltà anche nei confronti delle imprese di costruzione.

Ad ogni modo, sono lieto che la cosa si sia conclusa felicemente e desidero esprimere il mio ringraziamento al Presidente ed alla Commissione tutta.

A D A M O L I. Nell'esprimere la nostra soddisfazione per l'approvazione di questo disegno di legge, anche se accompagnata dal rammarico per il ritardo con cui è avvenuta, vogliamo sottolineare un aspetto che a nostro parere ha un particolare significato: e cioè che tale disegno di legge rappresenta il punto di incontro dell'iniziativa di varie parti — e noi tutti sappiamo come non sia facile nel nostro Parlamento varare un provvedimento che raduni insieme tutti i Gruppi politici —. Ritengo che questo sia un aspetto che potrà avere particolare significato per i sinistrati e non solo per essi. Abbiamo avuto, infatti, un esempio di collaborazione e di responsabilità che ha trovato nel relatore il punto di incontro delle varie esigenze, e desidero esprimere al senatore Lombardi il nostro ringraziamento per il contributo veramente costruttivo e concreto da lui dato, così come desidero ringraziare il Governo, il quale, questa volta, si è posto su un piano diverso: quei famosi rapporti fra opposizione e Governo, che spesso si negano, hanno trovato modo - sia pure in un settore come questo - di dimostrare la loro validità e fecondità. E questo è, a nostro avviso, un fatto di particolare importanza.

I sinistrati potranno essere soddisfatti ed anche lo schiarimento che vi è stato sul famoso articolo 46 ritengo che possa costituire un elemento di maggiore tranquillità.

Auguriamoci, quindi, che, finalmente, si aprano prospettive diverse nella vita civile del nostro Paese.

INDELLI. Signor Presidente, rendendomi interprete del sentimento di gratitudine della popolazione meridionale, ed in particolare di quella salernitana, per il disegno di legge che stiamo per approvare,

desidero ringraziare la Commissione tutta e, in modo particolare, il Governo, per aver reso possibile la soluzione di un problema tanto tormentoso per tutta la comunità nazionale.

C H I A R I E L L O. Sono solidale con quanto fin qui detto e voterò con vero entusiasmo a favore del provvedimento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del senatore Vecellio: « Determinazione dei casi di obbligatorietà dell'impianto di ascensori per trasporto di persone » (1636)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Vecellio: « Determinazione dei casi di obbligatorietà dell'impianto di ascensori per trasporto di persone ».

DE UNTERRICHTER, relatore. Onorevoli senatori, certamente ricorderete la discussione svoltasi, in una precedente seduta, a proposito di questo disegno di legge.

Da quel dibattito emerse che tutti i membri della Commissione concordavano sui criteri generali del provvedimento, pur manifestando qualche perplessità circa l'attuazione pratica delle norme stesse.

Sembra infatti logico a tutti che le nuove case, che superino un certo numero di piani, siano dotate dell'impianto di ascensore perchè ciò risponde alle moderne esigenze delle costruzioni e soddisfa i bisogni degli inquilini che abitano i piani più alti, i quali, in mancanza di un ascensore, si vedono spesso obbligati per mesi, nell'impossibilità di scendere e salire a piedi le scale per cattive condizioni di salute o altre cause, a restare in casa.

68a SEDUTA (6 luglio 1966)

Le norme in esame sembrano, dunque, quanto mai opportune anche se, a mio avviso, vanno modificate in qualche punto.

Come ho già detto l'altra volta, infatti, io proporrei di dire, più chiaramente di quanto non sia attualmente, che dovranno essere dotate di ascensore le case che abbiano almeno tre piani oltre il piano terra, invece che tre piani sopraelevati, in quanto questa dizione potrebbe dar luogo a problemi di interpretazione.

Inoltre, quando l'immobile abbia almeno 6 piani oltre il piano terra, dovrebbero essere previsti due ascensori per dar modo agli inquilini di questi stabili così popolati di poter sempre usare un ascensore quando l'altro fosse fermo.

A quanti hanno obiettato che l'impianto di due ascensori inciderebbe troppo sul costo di costruzione, rispondo che la spesa non è eccessiva in rapporto ai vantaggi che si ottengono, senza contare che l'esercizio e la manutenzione dei due ascensori costano meno, in proporzione, di quella di un solo ascensore.

È stato anche detto: ma come si potranno applicare queste norme alle case già costruite e prive di questo impianto? Ebbene, questo provvedimento si riferisce esclusivamente alle case ancora da costruire e, per il momento, non mi sembra opportuno stabilire questo obbligo anche per le case vecchie, o comunque già costruite.

Cominciamo con l'imporre l'impianto di ascensori nelle case di nuova costruzione. Il giorno che vorremo prendere in esame il problema delle case vecchie, bisognerà stabilire che chi desidera dotare di ascensore l'immobile potrà ricorrere ad un mutuo facilitato dallo Stato; ma questo sarà un discorso che faremo nel futuro, non adesso.

Per concludere, quindi, io raccomando l'approvazione del disegno di legge con le lievi modifiche alle quali ho accennato. La formulazione delle tre lettere sarebbe la seguente:

- a) « di 1 ascensore, quando l'immobile abbia almeno tre piani oltre il piano terra »;
- b) « di 2 ascensori, quando l'immobile abbia almeno sei piani oltre il piano terra ».

La lettera c) verrebbe soppressa.

GAIANI. Lei ricorderà, signor Presidente, che già nella precedente seduta noi avevamo espresso delle perplessità, non sull'iniziativa di questa proposta di legge perchè eravamo tutti d'accordo che essa meritasse il nostro apprezzamento, ma sulle norme che regolano d'obbligatorietà dell'impianto di ascensori.

Una delle ragioni delle nostre riserve era costituita dal fatto che non sapevamo quale sarebbe stata l'incidenza degli ascensori sul costo, sull'esercizio e quindi sull'affitto delle case popolari di modesto livello. Il Governo si era impegnato ad acquisire in proposito le notizie necessarie e a me pare, pertanto, che dovremmo discutere anche questo aspetto del problema se vogliamo arrivare oggi stesso ad una conclusione; altrimenti, saremo costretti a chiedere un ulteriore rinvio.

PRESIDENTE. Devo dire che il disegno di legge è stato incluso nell'ordine del giorno su richiesta dell'onorevole De' Cocci, il quale purtroppo è stato trattenuto da un impegno improvviso alla Camera dei deputati e, quindi, non ha potuto partecipare alla seduta della nostra Commissione. Credo che l'onorevole Giglia non sia in grado di fornire gli schiarimenti richiesti.

GIGLIA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Non sono in grado di fornire i dati relativi all'incidenza degli ascensori sul costo dei fabbricati; però debbo dire che il Consiglio superiore dei lavori pubblici e lo stesso Ministero hanno esaminato il problema da un punto di vista più generale, nel senso cioè che l'impianto di ascensori, sia nelle case popolari che in quelle normali, è comunemente richiesto, tanto che il Ministero, nelle norme emanate il 30 novembre 1965 per l'applicazione del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, poi convertito nella legge 1º novembre 1965, n. 1179, ha consentito che fossero inclusi gli ascensori, già per i fabbricati con più di due piani, nel piano di accessione ai mutui con contributi del 70 per cento.

7° COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.)

68° SEDUTA (6 luglio 1966)

Con questa valutazione, che va al di là della stessa incidenza del costo, il Governo non è contrario all'esame del presente disegno di legge, precisando però che, per quanto riguarda le proposte formulate dal relatore, sarebbe d'accordo sulla soppressione della lettera c), ma non del tutto consenziente sulla formulazione delle lettere a) e b).

Per la lettera a), infatti, gli uffici del Ministero avrebbero predisposto questa nuova dizione: « un ascensore, quando l'immobile abbia almeno quattro piani sopraelevati » — che praticamente non differisce dall'altra: « un ascensore, quando l'immobile abbia almeno tre piani oltre il piano terra \rightarrow —. Per la lettera b), invece, siccome ci troviamo in presenza di norme tassative, non ci sentiamo per la verità, anche in considerazione dell'incidenza economica, di imporre due ascensori; gli stessi uffici del Ministero proporrebbero, pertanto, questa formulazione: « un ascensore, quando l'immobile abbia oltre sei piani sopraelevati e un numero di appartamenti non inferiore a 24, predisponendo un vano per la eventuale installazione del secondo ascen-

Con questo nuovo testo il Governo sarebbe favorevole al disegno di legge; se il relatore dovesse insistere sulla sua proposta, non nascondo che sarei molto perplesso, perchè l'obbligatorietà dell'impianto di due ascensori, anche in un fabbricato di sei piani, può avere — ripeto — dal punto di vista economico una certa incidenza.

P R E S I D E N T E. Dato il modo in cui l'onorevole Sottosegretario ha posto il problema, mi pare che le perplessità, per quanto concerne l'incidenza degli ascensori sul costo dei fabbricati, possano considerarsi superate, perchè lo stesso Ministero aveva già esaminato la questione da un punto di vista generale, consentendo l'impianto dell'ascensore negli edifici di oltre due piani.

GAIANI. Era una facoltà!

Le dichiarazioni del rappresentante del Governo non ci hanno permesso di acquisire elementi sufficienti circa l'incidenza sul costo delle case popolari, quindi chiedo un ulteriore rinvio della discussione.

Mi sembra, comunque, che si potrebbe sopprimere la lettera b) perchè, una volta stabilito il pirncipio che nelle case di una determinata altezza debba essere installato l'ascensore, io credo che sia una conseguenza logica, quando si costruiscano fabbricati di quattro, cinque, sei piani e il numero delle famiglie raggiunga una certa consistenza, quella di fornire i fabbricati stessi di due ascensori. Mi sembra eccessivo imporre la predisposizione di un vano per l'installazione del secondo ascensore, anche ai fini dell'incidenza del costo: è chiaro che se i proprietari e gli inquilini sono d'accordo possono mettere due o anche tre ascensori, ma non possiamo noi sancire un obbligo in questo senso.

FABRETTI. Vorrei ribadire alcune considerazioni che il senatore Gaiani ha fatto a nome del nostro Gruppo. Noi in sostanza siamo d'accordo, in linea di principio, che si debba fare uno sforzo perchè questa conquista della tecnica possa essere messa a disposizione anche delle case popolari, però siamo perplessi perchè il Governo non ci ha dato ancora la possibilità di valutare in che misura l'obbligatorietà dello impianto di ascensori può incidere sul costo dei fabbricati e, quindi, frenare le costruzioni.

DE UNTERRICHTER, relatore. Comporta un maggior costo del 3 per cento.

FABRETTI. È un problema sul quale desideriamo essere informati ai fini della decisione che dovremo prendere.

Per quanto riguarda poi la tesi del relatore a proposito della lettera b), mi pare che il rappresentante del Governo abbia espresso le sue riserve e noi le condividiamo, anche da un punto di vista pratico; perchè se imponiamo, per esempio, l'installazione di due ascensori in una determinata costruzione, spingeremo lo stesso costruttore ad impiantare degli ascensori non rispondenti alle esigenze dello stabile.

68^a SEDUTA (6 luglio 1966)

GIGLIA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Nel penultimo comma dell'articolo unico si prevede che la capienza di ciascun ascensore non può essere inferiore a 4 persone.

FABRETTI. Ma bisogna tener presente che gli ascensori per quattro persone sono molto piccoli, e noi dobbiamo porci il caso delle famiglie con bambini, per cui il trasporto della carrozzina diventa un problema serio. In un palazzo di sei piani, ci possono essere anche dei vecchi paralitici; mentre, con questo obbligo di due ascensori, corriamo il rischio di non rendere gli ascensori stessi utili a tutti gli effetti; non imponiamo l'impianto di due ascensori, ma troviamo una forma che possa adeguare d'ascensore alle esigenze della casa.

L E P O R E . Qui si tratta di un problema veramente importante e complesso, che merita un attento esame. È esatto quello che ha detto il senatore Fabretti a proposito delle carrozzine, dei vecchi paralitici; ciò dimostra che anche l'obbligatorietà deve essere valutata sotto il punto di vista dei risultati pratici.

Ho chiesto una documentazione su tutte le norme che in materia sono applicate in Francia e in Germania; quindi mi associo alla proposta di rinvio formulata dal senatore Gaiani per poter partecipare alla discussione con maggiore cognizione di causa.

DE UNTERRICHTER, relatore. Mi permetto contrastare la proposta di rinvio, perchè so per esperienza che il meglio è sempre nemico del bene.

Abbiamo ascoltato le valide argomentazioni del Governo e dei colleghi della sinistra. Io dichiaro che personalmente, come tecnico, non condivido l'opinione degli uffici del Ministero, cioè di non imporre i due ascensori ma la predisposizione di un vano per l'eventuale installazione del secondo ascensore. Sono più vicino alla tesi del senatore Gaiani e di altri colleghi, i quali hanno detto: cominciamo con l'imporre un ascensore per le case con più di tre piani, perchè da questo nascerà tutto il resto.

Per quanto concerne la dimensione dello ascensore, qui si dice che la capienza non può essere inferiore a quattro persone. Naturalmente, c'è l'inconveniente della limitata dimensione della cabina per quattro persone, ma questa è una necessità assoluta: se si fa una cabina destinata a portare il peso di quattro persone, l'esperienza insegna che deve essere di dimensioni tali per cui la quinta persona, a meno che non sia un bambino, non c'entri perfettamente, altrimenti è inutile indicare il carico massimo.

Se si costruisce la cabina per otto persone, quante può ospitarne una nella quale possiamo mettere una lettiga orizzontale, in certi momenti quella cabina porterà dieci persone, andando quindi di là del carico oppure imponendo maggiori costi. Nella cabina per quattro persone c'entra la carrozzina; non c'entra invece la lettiga in posizione orizzontale.

PRESIDENTE. Siccome i pareri sono discordi, debbo mettere ai voti la proposta di rinvio.

GAIANI. Se si adottasse il criterio di un ascensore, quando l'immobile abbia almeno quattro piani sopraelevati, e sopprimessimo le lettere b) e c), forse potremmo raggiungere un accordo e approvare il disegno di legge oggi stesso.

PRESIDENTE. Allora non mantenete la richiesta di rinvio.

A D A M O L I. Siamo disposti ad approvare subito il disegno di legge se vengono soppresse le lettere b) e c).

DE UNTERRICHTER, relatore. Sono pronto ad aderire a questa soluzione perchè ritengo che da qualche cosa dobbiamo pure cominciare; non possiamo rinviare ancora la discussione.

G I G L I A, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Debbo far presente al relatore che siccome stiamo elaborando delle norme tassative, non vorrei che, una volta stabilito il principio di un ascensore per un

68° SEDUTA (6 luglio 1966)

immobile che abbia almeno quattro piani sopraelevati, questo divenisse una norma anche per un edificio di dieci piani. Dobbiamo evitare di creare, in luogo di una condizione di favore, una condizione di disagio.

A mio parere, per quanto concerne la lettera b), dobbiamo trovare una soluzione. Possiamo non essere d'accordo — anche a me, per la verità, la proposta è sembrata strana — nel predisporre un vano per l'eventuale installazione del secondo ascensore, senza sancire l'obbligo del secondo ascensore; ma limitare il provvedimento alla lettera a) mi sembra insufficiente.

Io penso che dovremmo formulare le lettere a) e b) in termini precisi. Siamo d'accordo per quanto concerne la lettera a), cioè, « un ascensore, quando l'immobile abbia almeno quattro piani sopraelevati »; dovremmo soffermarci sulla lettera b) per cercare

di individuare il limite entro il quale possiamo stabilire l'obbligo dei due ascensori.

A D A M O L I . Esamineremo il problema nella prossima seduta.

PRESIDENTE. Se non sorge opposizione, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Prego il relatore di tenersi in contatto col Ministero e di tenere conto di quanto si è detto per formulare un nuovo testo.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 12,25.

Dott. Mario Caroni

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari